

Allegato A

**Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ufficio di supporto alla Programmazione ed alla Gestione di programmi ed Interventi
previsti dalla Politica Agricola Comune - UOD 50.07.15**

Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Art. 58, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e regolamenti (UE) n. 1149/2016 1150/2016 della Commissione.

***Campagna vitivinicola 2023/2024
Disposizioni regionali di Attuazione (DRA) della misura
“Investimenti” 2024, in attuazione del Decreto Ministero
dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 14
dicembre 2022 n. 640042 e ssmmii, concernente Disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto
riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.***

Sommario

1 PREMESSA	3
2 DEFINIZIONI	3
3 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA	4
4 SOGGETTI BENEFICIARI, REQUISITI DI RICEVIBILITÀ e AMMISSIBILITÀ	5
5 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE	8
6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	8
7 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO	9
8 RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO	18
9 TERMINI PRESENTAZIONE	19
10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E RETTIFICA	25
11 MODIFICHE AI PROGETTI APPROVATI	31
12 TERMINE ESECUZIONE LAVORI - DOMANDA DI PAGAMENTO - COLLAUDO	36
13 MODALITÀ DI PAGAMENTO	39
14 TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE - ERRORI PALESI	39
15 RIDUZIONI, REVOCHE E SANZIONI	39
16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	40
17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	44
18 DISPOSIZIONI FINALI	45

1 PREMESSA

Il Piano Strategico della PAC 2023-2027, approvato con Decisione UE C (2022) 8645 final del 2/12/2022, rappresenta il documento programmatico, anche per l'intervento settoriale del vino, predisposto da ogni Stato membro nell'ambito del New Delivery Model per il periodo 2023/2027, con lo scopo di finanziare anche misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

L'intervento INVESTIMENTI, di cui all'articolo 58, *paragrafo 1, lettera b*), del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole riguardanti la produzione e/o commercializzazione dei prodotti.

I principali obiettivi dell'intervento sono:

migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione;
migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole e il loro adeguamento alla domanda di mercato per aumentarne la competitività e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi come pure al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione, alla promozione dell'energia sostenibile, al risparmio energetico, all'efficienza energetica globale e alla riduzione dell'impatto ambientale;
migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;
promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali.

L'intervento favorisce nuove pratiche, potenzialmente in grado di coniugare crescita e performance economica, sostenibilità sociale e ambientale anche attraverso l'innovazione orientata allo sviluppo della bioeconomia sostenibile e circolare.

Il Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 640042 del 14 dicembre 2022 prevede tra l'altro che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la Misura "Investimenti", ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità.

Le tipologie di investimento ammissibili sono individuate dalle singole Regioni in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarità definiti nel PSN 2023/2027. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 0640042 del 14/12/2022, per assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n.1150/2016, nell'allegato I del medesimo DM, sono riportati i criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo.

La Regione Campania attua una demarcazione, tra I° (OCM) e II° (PSR) pilastro, di tipo mista, ovvero per soglia finanziaria e localizzazione interventi, con un sistema di controllo informatico. In altri termini le operazioni al di sotto di una certa soglia di spesa ed in ambito aziendale si finanziano con i fondi OCM, mentre gli investimenti oltre soglia, in ambito aziendale, si finanziano con i fondi dello Sviluppo Rurale. Gli investimenti extra-aziendali si finanziano con i fondi OCM.

Le tipologie di operazioni ammesse in Regione Campania sono descritte a successivo paragrafo 7 delle presenti DRA.

Per quanto concerne la dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2023/2024, con Decreto Direttoriale n. 23313 del 18 gennaio 2023, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha stabilito le assegnazioni della dotazione finanziaria 2024, assegnando alla Regione Campania l'importo complessivo di euro 7.880.512, di cui euro 1.831.224 per la Misura Investimenti.

2 DEFINIZIONI

Ai sensi delle presenti Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Investimenti, si intende per:

- *"Ministero"* - MASAF: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea -PIUE VII;
- *"Agea"*: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -Organismo di Coordinamento;
- *"Regioni"*: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- *"OP"*: AGEA Organismo Pagatore;

- “PNS”: Piano strategico nazionale presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115, con il quale sono stati definiti, tra l’altro, gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027;
- “Regolamento”: il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
- “Regolamento delegato”: il regolamento (UE) n. 1149/2016, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/374;
- “Regolamento di esecuzione”: il regolamento (UE) n. 1150/2016;
- “DM”: Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 640042 del 14 dicembre 2022;
- Istruzioni Operative: Circolare AGEA ORPUM - Prot. n.0022922 del 28/03/2023 - Istruzioni Operative n. 27 e Circolare integrativa AGEA I.O. n. 56 del 31/05/2023 prot. n. 041592;
- “Autorità/Ente competente”: la Regione Campania;
- “Dichiarazione obbligatoria”: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle relative disposizioni nazionali applicative;
- Domanda di aiuto: domanda di sostegno di adesione alla misura Investimenti dell’OCM Vino;
- Domanda di saldo: domanda di pagamento a saldo;
- Progetto: l’insieme di tutte le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio dei sotto interventi indicati nella domanda di aiuto e di pagamento, secondo i criteri stabiliti dalla normativa unionale, nazionale e regionale;
- Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
- “produttore di vino”: l’impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- “beneficiario”: persona fisica o giuridica rientrante tra i soggetti ammessi, responsabile dell’esecuzione delle operazioni e destinatario dell’aiuto;
- “demarcazione”: individuazione del sito e del limite finanziario dell’investimento e al di sotto del quale si finanzia con i fondi OCM (FEAGA) e al di sopra con i fondi dello sviluppo Rurale FEASR).
- “SIAN”: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- “OCM”: Organizzazione Comune del Mercato finanziata nell’ambito FEAGA del I° pilastro della PAC;
- Esercizio finanziario o campagna di pagamento: periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola, non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre successivo all’inizio della campagna viticola considerata e termine il 15 ottobre dell’anno successivo;
- “DRA”: Disposizioni Regionali di Attuazione - atto regionale (bando/determinazione) previsto dal D.M. n. 640042 del 14 dicembre 2022, attuativo della misura Investimenti con specificità regionali;
- “UOD”: Unità Operativa Dirigenziale - UOD provinciali territorialmente competenti e UOD 500715 Ufficio regionale centrale, della DG Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

La misura si applica su tutto il territorio regionale. La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell’aiuto in questione, per investimenti localizzati in diverse Regioni/PA, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione/PA.

Per la campagna 2023/2024 sono finanziabili esclusivamente le domande di sostegno relative a progetti di investimento di **durata annuale** la cui conclusione è prevista per il **30 giugno 2024**.

Per conclusione del progetto, si intende che tutta la documentazione amministrativa deve riportare la data che va dalla presentazione della domanda di aiuto al 30 giugno 2024 (compresi pagamenti, bonifici, bolle consegna, fatture, ecc.), nonché che tutti i beni previsti devono essere presenti in azienda alla data della verifica finale, nella sede indicata nella domanda.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 640042 del 14 dicembre 2022, le Regioni adottano proprie determinazioni, per definire gli importi minimi e massimi di spesa per domanda, per individuare ulteriori criteri di priorità in aggiunta al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, per definire la durata annuale o biennale dei progetti, ecc.. L’OP AGEA

predispone le procedure informatizzate sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai fini della presentazione delle domande.

4 SOGGETTI BENEFICIARI, REQUISITI DI RICEVIBILITÀ e AMMISSIBILITÀ

4.1 BENEFICIARI

Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenute, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione;
la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. In tal caso dovranno essere rispettati i requisiti indicati nel dettaglio al successivo paragrafo 7.1 delle presenti DRA.

Sono escluse le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno, quindi, non rientrano tra i beneficiari i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino (enoteche, punti vendita, ecc.). Deve essere comunque attuata una pratica enologica sul prodotto commercializzato.

Sono escluse altresì le imprese che producono/lavorano e commercializzano esclusivamente vini comuni da tavola o vini sfusi (come da dichiarazione di produzione delle due ultime campagne vitivinicole).

Il sostegno è rivolto alle seguenti categorie di beneficiari, per le quali è fissata un'aliquota contributiva differente, come meglio indicato al successivo paragrafo 8 delle presenti DRA:

- le **micro**, le **piccole** e **medie imprese**, così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹;
- le **imprese** cui non si applica la suindicata definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, e che in ogni caso occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

4.2 REQUISITI DI RICEVIBILITÀ

Le domande di sostegno presentate in modalità cartacea presso gli Uffici regionali (*UOD territorialmente competenti*) indicati al successivo paragrafo 10, sono soggette ai seguenti controlli di ricevibilità:

- *presentazione della domanda (rilascio al SIAN) entro il termine di presentazione fissato al **31 luglio 2023** per la campagna 2023/2024 (una domanda si intende rilasciata telematicamente, nel momento in cui, successivamente alla stampa, tramite l'applicativo Sian verrà prodotta la ricevuta di accettazione con data di ricezione e numero protocollo (Agea.Avy.0000.0000.);*
- *presenza della firma autografa della domanda e degli impegni in essa indicati;*
- *presenza degli allegati previsti dalle presenti DRA obbligatori ai fini della ricevibilità.*

In caso di mancato riscontro anche di uno solo dei suddetti requisiti, la domanda è irricevibile e la UOD territorialmente competente darà seguito al procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 10/bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (preavviso di rigetto).

I requisiti di ricevibilità riguardano il 100% delle domande ricevute.

In ordine alla presenza della firma, si ribadisce che la domanda deve riportare la firma autografa del beneficiario (*richiedente o rappresentante legale in caso di forme societarie*). Si precisa che per la Misura Investimenti non è prevista la firma digitale e che con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità, ai sensi del DPR 445/00, per tutte le dichiarazioni, vincoli, impegni ed obblighi in essa indicati e che, pertanto, se ne assume

¹ La categoria della microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

ogni responsabilità per quanto dichiarato nella domanda stessa, e verrà ritenuto responsabile dell'eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

4.3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità, gli impegni, le modalità di presentazione della domanda di aiuto, la tipologia delle azioni ecc., i criteri di priorità sono quelli riportati nel DM n. 640042 del 14 dicembre 2022 e nella Circolare AGEA ORPUM - Prot. n. 0022922 del 28/03/2023 - Istruzioni Operative n. 27 e ss.mm.ii..

I soggetti richiedenti, inoltre, ai fini dell'ammissibilità della domanda, alla data di presentazione della stessa:

- ✓ devono essere in possesso di partita IVA ed avere iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) nella sezione pertinente con l'attività di produzione vino;
- ✓ aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale (o anagrafico) ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. n.99/2004, presso un Centro di Assistenza Aziendale (CAA) autorizzato;
- ✓ devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni vitivinicole obbligatorie ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative, *almeno nelle ultime due campagne vitivinicole, ovvero la campagna 2021/2022 e 2022/2023* e con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo e di superfici vitate;
- ✓ devono aver prodotto, nel periodo dal 1° agosto 2021-31 luglio 2022, almeno 12.000 (dodicimila) bottiglie desumibili dalla voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2022, oppure aver dichiarato nell'ultima dichiarazione di produzione (campagna 2022/2023) almeno 150 (centocinquanta) ettolitri (hl) in volume di vino o di mosto lavorato. Tale ultimo parametro può essere ritenuto valido anche se i 150 hl sono raggiunti come media di produzione del precedente triennio - dichiarazioni 2020/21, 2021/2022, 2022/2023. Per le aziende che conducono beni confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96 e s.m.i., il quantitativo minimo delle bottiglie prodotte nel periodo sopra indicato si riduce a 10.000 (diecimila).

Sono ammesse a finanziamento di tipo aziendale quelle imprese che posseggono una capacità produttiva inferiore alle 12.000 bottiglie o ai 150 ettolitri, a condizione che abbiano prodotto almeno 10.000 bottiglie. In tal caso il limite di spesa massimo ammissibile per domanda di investimento è di euro 35.000,00 come meglio specificato al successivo paragrafo 7.

Con riferimento al requisito del numero di bottiglie prodotte, se più favorevole per il richiedente, si può fare riferimento al periodo 1° agosto 2022-31 luglio 2023 e alla chiusura del 31 luglio 2023.

Il totale delle bottiglie o degli ettolitri prodotti nel periodo di riferimento, devono essere riportate nella relazione tecnica da allegare alla domanda e devono essere riscontrabili nelle dichiarazioni vitivinicole obbligatorie presenti consultabili sul SIAN per ciascun soggetto. Nella relazione tecnica, inoltre, dovrà essere indicato l'eventuale CUAA o soggetto che ha presentato la dichiarazione vitivinicola, in caso di soggetto diverso dal richiedente la domanda investimenti.

Nel caso di organismi associativi ammessi a presentare il progetto, gli stessi devono rappresentare almeno 80.000 bottiglie dei soci aderenti.

I soggetti che non producono uva, o che non sono obbligati alla dichiarazione di produzione, dimostrano i volumi di vino lavorati o imbottigliati attraverso la dichiarazione di giacenza e/o la presentazione di documentazione fiscale degli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti quelli di presentazione della domanda (che per l'attuale campagna di presentazione della domanda di sostegno sono 2020, 2021 e 2022).

- ✓ devono avere la sede legale ed operativa nella Regione Campania;
- ✓ devono produrre/lavorare e commercializzare vini DOP/IGP o varietali, anche congiuntamente (sono esclusi i produttori di vino comune);
- ✓ devono avere la disponibilità dei locali, risultanti dal Fascicolo aziendale, in cui si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul SIAN e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla misura (vincolo di inalienabilità). Quindi prima della presentazione della domanda bisogna aggiornare il Fascicolo aziendale. La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da uno dei seguenti titoli:

- *titolo di proprietà;*
- *titolo di usufrutto;*

- *contratto di affitto scritto e registrato in forma legale;*
- *atto di conferimento nel caso di cooperative che gestiscono beni confiscati ai sensi della legge 109/96.*

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Nel caso di realizzazione di punto vendita extra-aziendale, o sala degustazione o esposizione, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, occorre:

- essere in regola con la normativa edilizia per i locali dove devono essere realizzati gli investimenti;
- essere in possesso dei locali oggetto di investimento attraverso un titolo legalmente valido (titolo di proprietà o contratto di fitto regolarmente registrato per la durata minima di cinque anni dalla data di ammissibilità del progetto). Nel caso il beneficiario sia affittuario, consenso scritto del proprietario a realizzare l'intervento;
- aver presentato, conformemente alle disposizioni in materia prevista dal D.lgs n. 59/2010 e s.m.i., la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività produttiva) - *con certificazione di agibilità* - al Comune della sede operativa dell'investimento da effettuare, compilando la modulistica e le relative schede tecniche rinvenibile sui siti dei comuni interessati o comunque in formato fac-simile purché rispondenti ai requisiti di legge. *Tale documentazione può essere presentata anche dopo l'approvazione della domanda e comunque entro il **5 aprile 2024**, pena l'esclusione con decadenza domanda e la non ammissione a finanziamento con l'applicazione delle sanzioni e penali previste.*

Gli investimenti inerenti alla realizzazione dei punti vendita sono solo di tipo extra-aziendale (*come meglio indicato al successivo paragrafo 7.2*), ovvero separati fisicamente dalla sede operativa e legale già in uso del richiedente alla data di presentazione della domanda.

I requisiti di ammissibilità sono controllati in misura del 100% in sede di istruttoria della domanda di sostegno e, in mancanza di uno solo dei requisiti previsti si procederà ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90.

Il termine per la definizione dell'ammissibilità da parte delle UOD territorialmente competenti è fissato al 10 novembre 2023 per consentire i successivi adempimenti di competenza della UOD 50.07.15.

4.4 ULTERIORI REQUISITI ED IMPEGNI

Oltre al possesso dei suddetti requisiti di ricevibilità e ammissibilità, i beneficiari devono dichiarare:

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di corruzione, frode, riciclaggio né per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali;
- di non essere impresa rappresentata da soggetto ritenuto inaffidabile. Sono inaffidabili i beneficiari nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne antecedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
- di non essere in difficoltà (*art. 59 del regolamento UE 2021/2115*) ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02) ovvero non ha in corso procedure concorsuali, di cui alla dichiarazione riportata in all'allegato 3 *Dich. Impr. diff.*
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, compresi i provvedimenti interdittivi, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti, ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dall'erogazione dell'ultimo pagamento previsto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;

- di impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni dal pagamento del saldo, la destinazione d'uso delle attrezzature e del progetto. Se nel periodo di impegno si verifica una variazione ubicativa dei locali, occorre darne comunicazione all'UOD competente per quanto riguarda le attrezzature, mentre, in caso di realizzazione di punto vendita extra-aziendale la variazione ubicativa è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'UOD competente;
- di impegnarsi per almeno cinque anni a non alienare, cedere, trasferire a qualsiasi titolo il bene oggetto del contributo, disgiunto dall'azienda. Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- essere in regola con il Documento di Regolarità Contributiva (DURC).

Al riguardo, la legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, all'articolo 31, comma 8-quater, prevede che: *"Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC)".* Il successivo comma 8-quinquies prevede che *"La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio"*.

La regolarità contributiva va considerata ai fini della concessione del sostegno, quindi, dovrà sussistere al momento della graduatoria regionale delle domande ammesse, pertanto, ai fini dell'istruttoria di ammissibilità delle domande, gli Uffici provinciali procederanno ad acquisire il DURC on-line.

In presenza di esito negativo del DURC, gli Uffici competenti daranno avvio al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, invitando il richiedente a comunicare entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni corredate da documenti ed a regolarizzare il DURC, precisando che l'esito regolare è condizione di ammissibilità ai fini della concessione.

Pertanto, fino all'adozione della graduatoria definitiva, potranno essere accettate eventuali regolarizzazioni del Documento.

Resta inteso che anche in caso di DURC in verifica, l'acquisizione dell'esito di regolarità contributiva è condizione dell'ammissibilità alla concessione del sostegno.

Nel caso di esito di DURC "Non effettuabile" è necessario chiedere ai richiedenti di fornire adeguati chiarimenti in ordine all'esito del documento, acquisendo apposita dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta.

5 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE

È condizione essenziale, ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/2004, che i soggetti beneficiari abbiano provveduto a costituire e ad aggiornare correttamente il proprio Fascicolo Aziendale presso un Centro di Assistenza Aziendale (CAA) autorizzato.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. N. 99/2004, e quindi anche per i produttori che intendono partecipare alla misura degli investimenti (anche se viene aperto solo in anagrafica). Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.2010 e n. ACIU.2007.237, rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 6 aprile 2007, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente (esso è individuato in relazione alla residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica).

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata.

Non può essere addebitata ad AGEA o alla Regione la responsabilità della mancata presentazione della domanda qualora ciò derivi da cause correlate al Fascicolo aziendale per inadempienza del richiedente.

6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Nelle domande di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti al recapito telefonico e alla PEC. La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto sul SIAN comporterà l'impossibilità di proseguire e rilasciare la domanda di

aiuto. Il recapito telefonico potrà essere comunicato dopo la presentazione della domanda su richiesta dell'Ufficio.

Relativamente all'obbligo della posta elettronica certificata, si precisa che il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo di posta elettronica certificata sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Pertanto, per ogni impresa deve essere iscritto nel Registro delle imprese un solo indirizzo PEC ad essa riconducibile (Nota circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 77684 del 9 maggio 2014).

Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009 di conversione del decreto-legge n. 185/2008, l'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata è scattato per le società, sia di persone che di capitali, per i professionisti e per le Pubbliche Amministrazioni.

Con la legge n. 221/2012, di conversione del decreto-legge n. 179/2012, detto obbligo è stato esteso alle imprese individuali, e non soggette a procedura concorsuale, le quali si sono dovute dotare di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

In attuazione del decreto-legge 179/2012 è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'elenco pubblico delle PEC delle Imprese e dei Professionisti denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata - INI-PEC, consultabile gratuitamente all'indirizzo <http://www.inipecc.gov.it>.

7 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO

In via preliminare, come già indicato nelle premesse, si ribadisce che le operazioni ammissibili al finanziamento nell'ambito della Misura Investimenti vino del Piano Strategico della PAC 2023-2027, sono soggette alla demarcazione con le operazioni finanziate nell'ambito dello Sviluppo Rurale che in Regione Campania è stabilito in modalità mista, ovvero per soglia finanziaria e per localizzazione dell'intervento. Le spese ammesse a finanziamento sono quelle indicate nella tabella 1 riportata nella pagina successiva nella quale, anche nel rispetto della demarcazione con lo Sviluppo Rurale (*PSR Campania 2014/2022-Vers. 11.1 e Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027*). In pratica esiste un limite finanziario di euro 80.000,00 di spesa per gli interventi in ambito aziendale, al di sotto del quale le operazioni relative agli investimenti aziendali sono ammissibili solo con l'OCM vino nell'ambito dell'intervento degli Investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (UE) n. 2021/2115, mentre oltre la soglia finanziaria di euro 80.000,00 le operazioni sono finanziate con le risorse dello Sviluppo Rurale (*es. Misura 4.2.1 del PSR 2014-2022*).

Gli Investimenti si dividono in **investimenti aziendali** ed investimenti **extra aziendali**. Sono aziendali quelli che si effettuano nella sede dell'azienda vitivinicola (*sede legale e operativa dell'Impresa*), mentre sono extra aziendali quelli che si effettuano al di fuori dell'area in cui ricade l'azienda.

La tabella 1, riportata alla pagina seguente, descrive in modo schematico le tipologie di investimenti ammissibili in ambito aziendale ed extra-aziendale.

Come già indicato nel precedente paragrafo 4-Soggetti beneficiari, sono esclusi i richiedenti che producono/lavorano e commercializzano esclusivamente vini comuni da tavola o vini sfusi (come da dichiarazione di produzione delle due ultime campagne vitivinicole). Di conseguenza, sono ammessi esclusivamente progetti che riguardano produzione/lavorazione di vini DOP/IGP e varietali, quindi, resta escluso dalla Misura Investimenti qualsiasi progetto che riguarda vini comuni da tavola o vini sfusi.

Tutti gli investimenti, per essere ammissibili devono essere congrui e pertinenti alle reali capacità produttive del richiedente che deve dimostrare, negli elaborati e mediante la relazione a firma del tecnico, la effettiva validità della proposta progettuale, in termini di miglioramento del rendimento globale dell'impresa vitivinicola, con l'obiettivo di adeguare la struttura dell'azienda alla domanda di mercato e di conseguire, dopo l'investimento, una maggiore competitività commerciale nel settore del vino.

TABELLA 1

Demarcazione tra intervento Investimenti OCM vino e PSR 2014-2022/PSN- CSR 2023/2027	
INTERVENTI AMMISSIBILI MISURA INVESTIMENTI OCM VINO	INTERVENTI AMMISSIBILI NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014-2022
INTERVENTI AZIENDALI Spesa fino ad € 80.000 (*)	INTERVENTI AZIENDALI Spesa superiore ad € 80.000
<p>A.1- ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E/O ATTREZZATURE DI CANTINA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la movimentazione e la lavorazione delle uve in cantina; • per la fermentazione, vinificazione, filtrazione; • per la lavorazione/affinamento del vino; • per lo stoccaggio/movimentazione, la miscelazione e/o l'invecchiamento del mosto e del vino; • per confezionamento (imbottigliamento, imballaggio ed etichettatura, ecc.) del mosto e del vino; • per il trattamento acque reflue della cantina: <i>impianto di depurazione biologico dei reflui di cantina ed eventuale riutilizzo a scopo irriguo e compostaggio dei fanghi di depurazione, sistemi di lavaggio automatici con recupero parziale delle soluzioni di lavaggio per ridurre il consumo di acqua e detergenti;</i> • attrezzature e/o apparecchiature di laboratorio per il controllo dei vasi vinari e della qualità dei mosti e dei vini; • sistemi di recupero delle frigoriferie e delle calorie mediante scambiatori di calore; • attrezzature per la gestione informatica della cantina (es.: <i>SW per il controllo della qualità e tracciabilità, dei processi di vinificazione, ecc., computer e stampanti ad uso esclusivo della cantina;</i>); • sistema di monitoraggio di precisione dei consumi energetici per evidenziare i processi maggiormente energivori ed ottimizzarne la gestione; • pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e/o pannelli termici per produzione di acqua calda, inclusa installazione, nel limite di spesa del 30% per domanda (<i>entrambi installati ed utilizzati ad uso esclusivo della cantina. Ammissibili solo se complementari ad acquisto di altre macchine e/o attrezzature di cantina;</i>); • spese generali. 	<p>A.1- OPERE EDILIZIE E MURARIE come da Bando della sottomisura 4.1.1 e 4.2.1 del PSR 2014-2022</p>
	<p>A.2- ARREDI E ATTREZZATURE PER LA DEGUSTAZIONE, ESPOSIZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI VINICOLI</p>
	<p>B.1 ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E/O ATTREZZATURE come da Bando della sottomisura 4.1.1 e 4.2.1 del PSR Campania 2014-2022</p>
<p>INTERVENTI EXTRA AZIENDALI fino ad una spesa max di € 150.000,00</p>	
<p>C.1- ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA Extra aziendali</p>	
<p>C.2- ALLESTIMENTO DI SALE DI DEGUSTAZIONE extra aziendali</p>	
<p>C.3- DOTAZIONI UTILI PER L'UFFICIO Extra aziendali</p>	
<p>C.4- CREAZIONE e/o AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET DEDICATI ALL'E-COMMERCE compreso PC, stampante, SW di gestione.</p>	

(*) La spesa massima ammissibile per investimenti aziendali, per Imprese che producono un numero di bottiglie compreso tra 10.000 e 11.999, come indicato al precedente paragrafo 4.3, è ridotta ad euro 35.000,00.

7.1 INVESTIMENTI DI TIPO AZIENDALE

Gli investimenti Aziendali sono quelli realizzati in ambito aziendale (nei locali di lavorazione delle uve e del vino), ovvero nelle strutture/locali/immobili presenti nel fascicolo Aziendale e, quindi, in conduzione del richiedente.

Gli investimenti di tipo aziendale riguardano acquisto di nuove macchine e/o attrezzature di cantina per la lavorazione delle uve/mosti o vini DOP/IGP e varietali (vedi precedente tabella 1).

Le spese ammesse sono di seguito riportate:

- *per acquisto di nuove macchine e/o attrezzature, esclusivamente per la produzione di vini DOP/IGP e varietali*
- per la movimentazione in cantina e la lavorazione delle uve;
- per la fermentazione, la vinificazione e la filtrazione/stabilizzazione;
- per la lavorazione/affinamento del vino;
- per lo stoccaggio/movimentazione, la miscelazione e/o l'invecchiamento del mosto e del vino;
- per il confezionamento (imbottigliamento, etichettatura, imballaggio, ecc.) del vino (DOP/IGP o varietale);
- per il trattamento ed il recupero delle acque reflue della cantina;
- per la gestione informatica della cantina (*SW per il controllo dei parametri ai fini della qualità e tracciabilità dei processi di vinificazione, inclusi computer e stampanti ad uso esclusivo dei SW di cantina*);
- attrezzature e apparecchiature di laboratorio per analisi e controllo della qualità dei mosti e dei vini;
- per la movimentazione dei prodotti in cantina (sollevatori manuali/elettrici e transpallet ad esclusivo servizio della cantina, esclusi i muletti con motori endotermici);
- attrezzature fisse o mobili per il controllo e l'ispezione dei vasi vinari ad esclusivo uso della cantina;
- sistema di monitoraggio di precisione dei consumi energetici per evidenziare i processi maggiormente energivori ed ottimizzarne la gestione;
- pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e/o pannelli termici per produzione di acqua calda, inclusa l'installazione, nel limite di spesa del 30% per domanda (*entrambi ad uso esclusivo della cantina ed ammissibili solo se complementari ad acquisto di altre macchine e/o attrezzature di cantina*).

La realizzazione di impianti fotovoltaici può prevedere l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta in eccedenza, qualora non venga immediatamente consumata per la normale attività di cantina, purché l'impianto sia dimensionato in base al consumo medio annuo dello stabilimento, calcolato come media dei consumi degli ultimi tre anni. Dovrà pertanto essere allegata alla domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa, una relazione, sottoscritta da un tecnico specializzato del settore che evidenzia i consumi totali annui precedenti all'investimento e che dettagli quale sarà il dimensionamento del nuovo impianto in base al fabbisogno medio annuo e ad eventuali impianti fotovoltaici già presenti. Inoltre, per detti impianti, se l'installazione necessita di comunicazione di inizio lavori (CILA) o segnalazione certificata di inizio lavori (SCIA), è necessario acquisire specifica dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che le opere saranno realizzate previa presentazione di C.I.L.A. o S.C.I.A..

Inoltre, in caso di immobili che non sono di proprietà del richiedente, occorrerà allegare, oltre alla copia di idoneo titolo di possesso debitamente registrato, esplicita autorizzazione da parte della proprietà alla realizzazione degli impianti di cui trattasi.

Gli acquisti di macchine e attrezzature riferiti ad operazioni di imbottigliamento, confezionamento, imballaggio ed etichettatura sono ammissibili se il richiedente dimostra che in precedenza ha già confezionato/imbottigliato almeno 8.000 bottiglie di vino, anche mediante imbottigliamento presso terzi, fermo restando il requisito minimo di produzione di 150 hl di vino/mosto prodotto e dichiarato nella dichiarazione di produzione 2022/2023 o come media del precedente triennio, come indicato al precedente paragrafo 4.3.

SPESE GENERALI, relative a:

- a) *onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;*
- b) *onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);*

- c) *onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la relazione di certificazione energetica;*

Le spese generali sono calcolate sull'importo degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- ✓ massimo 4%, nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili;
- ✓ 2% nel caso di interventi inerenti dotazioni mobili o opere fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione delle uve/mosti in generale).

Per le spese generali sopra definite, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, è necessario che vengano presentate tre diverse offerte.

Nel caso di beneficiari di cui alla lettera *d*) del precedente paragrafo 4.1 (produttori di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori), le condizioni ed i requisiti per accedere alla Misura Investimenti sono:

1. possedere il locale dove effettuare l'investimento (*l'immobile dove realizzare l'investimento deve risultare nel Fascicolo Aziendale del richiedente*) un titolo legalmente valido (titolo di proprietà o contratto di fitto regolarmente registrato per la durata minima di cinque anni dalla data di pagamento dell'aiuto). Nel caso il beneficiario sia affittuario, consenso scritto del proprietario/comproprietario a realizzare l'investimento;
2. aver prodotto nel periodo 1° agosto 2021 - 31 luglio 2022 o 1° agosto 2022 - 31 luglio 2023, mediante imbottigliamento presso terzi, almeno 8.000 bottiglie di vino;
3. essere in regola con la normativa edilizia per i locali dove devono essere realizzati gli investimenti;
4. essere in regola con eventuali ulteriori disposizioni in materia, connesse con lo stabilimento di trasformazione delle uve e la manipolazione di mosti e vini, ed aver richiesto agli organismi preposti gli eventuali pareri, nulla osta o altre autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'investimento;
5. aver presentato, conformemente alle disposizioni in materia prevista dal D.lgs n. 59/2010 e s.m.i., la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività produttiva) - con certificazione di agibilità - al Comune della sede operativa dell'investimento da effettuare, compilando la modulistica e le relative schede tecniche rinvenibile sui siti dei comuni interessati o comunque in formato fac-simile purché rispondenti ai requisiti di legge. Tale documentazione può essere presentata anche dopo l'approvazione della domanda e comunque entro il **5 aprile 2024**, pena la decadenza della domanda e la non ammissione a finanziamento e l'applicazione di eventuali penali;
6. essere in regola con il DURC alla data di concessione, ovvero alla data di approvazione della graduatoria regionale, come indicato al punto 8 del precedente paragrafo 4.4.

Per quanto riguarda i requisiti di cui ai suddetti punti 2, 3 e 4, questi dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 da parte del beneficiario all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando la possibilità da parte dell'Ufficio istruttore di acquisirla successivamente.

Per quanto riguarda il requisito di cui al suddetto punto 6, si procederà ad acquisire on-line l'esito del DURC come indicato al punto 8 del precedente paragrafo 4.4.

Ai sensi di quanto disposto dal regolamento delegato UE n. 2016/1149 all'art. 33 par. 4, non sono ammessi a contributo gli investimenti che rappresentano una semplice o mera sostituzione di beni mobili o immobili già in possesso (semplice sostituzione di una imbottigliatrice già in dotazione con una nuova). L'acquisto/sostituzione di nuovi macchinari o attrezzature, deve rappresentare un investimento finalizzato a migliorare la qualità dei prodotti finali ottenuti o l'efficientamento energetico della struttura (ad esempio non sono ammessi investimenti che riguardano la semplice sostituzione di botti, barrique ecc., solo perché hanno esaurito il loro ciclo tecnico. L'investimento deve riguardare botti, barrique, ecc. di qualità superiore rispetto a quelli già in dotazione, che comportano un miglioramento del vino prodotto, oppure, perché fino a quel momento il vino prodotto non invecchiava in legno). Tutte le motivazioni dell'investimento devono essere dimostrate e chiaramente evidenziate

e documentate nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. In altri termini la relazione tecnica deve descrivere e dimostrare oggettivamente e tecnicamente i vantaggi in termini qualitativi del prodotto e di eventuale miglioramento energetico derivante dall'investimento proposto, con una descrizione del ciclo produttivo ante e post investimento, della capacità produttiva dell'Azienda e con indicazione grafica del Lay-Out schematico e del numero dei macchinari/tini, ecc., prima e dopo investimento. Resta inteso che gli elementi indicati nella relazione tecnica possono essere oggetto di richiesta di chiarimento in sede di istruttoria.

Per taluni beni per i quali si potrebbe configurare l'acquisto per sostituzione (es: barriques), possono essere previsti, a campione, controlli ex ante, ovvero una verifica presso l'Azienda per accertare che l'investimento proposto non costituisca una semplice sostituzione per usura del bene e che determini un miglioramento anche in termini di competitività dell'Azienda.

7.2 INVESTIMENTI EXTRA AZIENDALI

Gli investimenti extra-aziendali, realizzabili solo in ambito OCM vino con l'intervento degli investimenti, sono quelli finalizzati a realizzare punti vendita e/o l'attività di degustazione/esposizione dei vini DOP/IGP e varietali e le attività di commercio elettronico del vino (E-commerce). Tali interventi devono avvenire al di fuori dell'area in cui ricade la cantina, ovvero devono riguardare immobili che non sono già in conduzione del richiedente e che non devono essere presenti nel fascicolo Aziendale alla data di presentazione della domanda.

Per punto vendita extra-aziendale si intende un sito fisicamente distinto (separato) sia dalla sede legale che da quella operativa dell'azienda già condotta dal richiedente, localizzato in area facilmente raggiungibile con requisiti idonei e coerenti agli obiettivi preposti.

Le tipologie di investimenti extra aziendali previsti dall'OCM vino sono soggetti alla demarcazione con il PSR Campania 2014/2022, che invece prevede gli investimenti in ambito aziendale, e sono di seguito riportati:

1. Realizzazione di punti vendita extra-aziendali relativi ad investimenti:
 - *per l'esposizione dei vini DOP/IGP e varietali;*
 - *per la vendita dei vini DOP/IGP e varietali;*
 - *per la degustazione dei vini DOP/IGP e varietali.*
2. Attività di e-commerce attraverso l'acquisizione di hardware, software e siti finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico.
3. Spese manutenzione ordinaria dei locali extra aziendali.

Le spese ammesse, per ogni categoria di intervento sono di seguito riportate:

a) **Esposizione dei vini**

Acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per l'esposizione dei vini, acquisto vetrine, banchi, mensole, mobili da esposizione, scaffalature, gondole espositive, portabottiglie, ecc. Sono inoltre ammesse vetrine di allestimento esterne al punto vendita, nella misura massima del 15% della superficie utile dei locali adibiti alla vendita dei prodotti (es: locale di vendita pari a mq 40,00, la vetrina esterna può essere max di 6 mq).

b) **Punto vendita dei vini**

Acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per l'allestimento di punti vendita aziendali (es. acquisto di mobili, attrezzature, banchi di servizio, frigoriferi per le bottiglie, ecc.), da adibire esclusivamente alla vendita dei vini. Sono esclusi gli elementi di arredo (es. *boiserie, guardaroba, punti luce, ombrelloni, tendaggi, tappeti, divani, registratori di cassa, ecc.*) e le attrezzature attinenti alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e di bevande diverse dal vino: per es. *forni, friggitrici, macchine da caffè, posate, bicchieri, stoviglie varie, tovaglie, ecc.*

c) **Degustazione dei vini**

Acquisto banchi appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, attrezzature e lavastoviglie idonee e dimensionate ai posti di degustazione, banner - *massimo due per progetto* - per la presentazione dei vini, frigoriferi per bottiglie, cestelli e decanter per consentire la degustazione dei vini.

Sono esclusi gli elementi di arredo e le attrezzature attinenti alla preparazione e la somministrazione di alimenti e di bevande diverse dal vino: per es. forni, friggitrici, macchine da caffè, stoviglie varie, bicchieri, posate, tovaglie, ed ogni altro bene di consumo non durevole.

Sono ammesse le spese per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e/o pannelli termici per produzione di acqua calda nel limite del 30% dell'importo totale dell'investimento (entrambi ad uso esclusivo del punto vendita extraaziendale ed ammissibili solo se complementari ad acquisto di altre attrezzature ammissibili).

La realizzazione di impianti fotovoltaici può prevedere l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta in eccedenza, qualora non venga immediatamente consumata per la normale attività, purché l'impianto sia dimensionato in base al consumo medio annuo del sito extra aziendale, calcolato come media dei consumi degli ultimi tre anni. Dovrà pertanto essere allegata alla domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa, una relazione, sottoscritta da un tecnico specializzato del settore che evidenzia i consumi totali e quale sarà il dimensionamento dell'impianto in base al fabbisogno medio annuo e ad eventuali impianti fotovoltaici già presenti.

Inoltre, per detti impianti:

- *se l'installazione necessita di comunicazione di inizio lavori (CILA) o segnalazione certificata di inizio lavori (SCIA): specifica dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che le opere saranno realizzate previa presentazione di C.I.L.A. o S.C.I.A.;*
- *se l'immobile non sia di proprietà del richiedente, occorrerà allegare, oltre alla copia di idoneo titolo di possesso debitamente registrato, esplicita autorizzazione da parte della proprietà alla realizzazione degli impianti di cui trattasi.*

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di sale di degustazione e vendita dei prodotti vitivinicoli extra aziendali, devono essere realizzati all'interno del medesimo locale (immobile), cioè non possono essere ammessi separatamente (immobili diversi, unità immobiliari differenti, locali disgiunti ecc.) locali per la vendita e locali per la degustazione.

L'esposizione e la vendita dei vini, esclusa la degustazione, può essere realizzata anche nei canali Ho.Re.Ca. e della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), altre aree di interesse pubblico.

Nel caso in cui l'allestimento del punto vendita/sala di degustazione fosse realizzato congiuntamente ad un'altra attività commerciale (ad esempio un ristorante, bar, ecc.), è necessaria una separazione fisica delle due attività. Ad esempio, se si volesse realizzare un punto vendita/degustazione vini all'interno di un circolo ricreativo o in un'attività turistico-alberghiera o ristorante o GDO, l'area destinata al punto vendita/degustazione vini deve essere necessariamente separata fisicamente, ovvero deve avere un suo spazio fisico disgiunto ed autonomo, facilmente delimitabile. Inoltre, le attrezzature e gli elementi di arredo ammissibili devono essere ad esclusivo uso del punto vendita extra-aziendale. Nella relazione tecnica dovrà essere ben descritta e dimostrata tale separazione.

Non sono ammessi interventi extra-aziendali per le imprese che non producono già almeno 15.000 bottiglie di vino (*12.000 per le aziende che conducono beni confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96 e s.m.i.*).

ATTIVITÀ DI E-COMMERCE

Le attività di investimento per l'E-commerce sono ammesse solo se realizzate congiuntamente ad investimenti di tipo extra-aziendale di cui al precedente punto 7.2. Nello specifico, per le attività di E-commerce, sono ammesse le seguenti spese:

- spese di registrazione del dominio o di piattaforma WEB;
- spese di consulenza per l'organizzazione e la strutturazione del sito internet e dell'e-commerce per un massimo dell'8% dell'azione;
- spese per software di vendita e gestione del magazzino di soli prodotti viticoli;
- registrazione del diritto d'autore e dei protocolli di sicurezza;
- hardware (pc, stampanti, notebook e fax, nella misura massima indicata nella tabella 2 specificatamente connesso alla realizzazione delle attività di vendita dei prodotti,

Non sono ammissibili smartphone, tablet, ecc.,

Gli investimenti materiali per la realizzazione di un'attività di E-commerce sono ammissibili solo se realizzati insieme e ubicati nel medesimo locale prescelto per la realizzazione del punto vendita extra aziendale.

Il solo investimento finalizzato alle attività di e-commerce, quindi, non è ammissibile a contributo.

Se invece il punto vendita extra aziendale è già esistente, è ammissibile anche il solo intervento di e-commerce che deve essere realizzato nello stesso locale del punto vendita esistente.

Il costo massimo dell'attività di e-commerce, in ogni caso, non può superare i 20.000,00 (ventimila) euro.

Spese per la manutenzione ordinaria dei locali extra aziendali:

Possono essere ammesse le spese di manutenzione ordinaria dei locali interessati alla misura investimenti di che trattasi, solo nel caso l'immobile oggetto di investimento sia di proprietà del richiedente o in caso di contratto di locazione debitamente registrato della durata minima di 6 anni. I lavori ammissibili sono di seguito riportati:

- tinteggiatura pareti;
- adeguamento impianti alla nuova esposizione/vendita dei vini ad eccezione degli adeguamenti di natura obbligatoria es: ex legge 46/90 e s.m.i.
- impianti per la connessione alla rete internet;
- impianti idraulico e scarico per l'adeguamento del locale all'investimento proposto;
- Impianto di illuminazione;
- superamento barriere architettoniche.

Il limite massimo per tali lavori è pari al 15% dell'importo totale del progetto, al netto delle spese tecniche. Sono esclusi i lavori di consolidamento statico dei locali.

SPESE GENERALI

Sono le spese tecniche di progettazione e realizzazione del progetto. Esse sono ammissibili analogamente a quanto già indicato precedentemente per gli investimenti di tipo aziendale.

Se un soggetto ha già beneficiato della Misura investimenti relativamente alla tipologia di INVESTIMENTI EXTRA AZIENDALI in una delle tre campagne antecedenti a quella di presentazione della domanda, potrà presentare una nuova domanda per la stessa tipologia di intervento, da realizzare in un luogo diverso dal precedente investimento (es: paese, città) nel senso che l'investimento dovrà essere fisicamente separato da quello già realizzato e finanziato in precedenza e realizzato in un luogo diverso, purché dimostri un incremento produttivo e del fatturato, rispetto al periodo di riferimento del precedente investimento di almeno il 15% come capacità produttiva (almeno il 15% di incremento dei volumi di vino imbottigliato) e l'incremento del fatturato di almeno il 5% desumibile dai bilanci o altra contabilità aziendale.

Nel caso di un punto vendita extra aziendale già esistente, è possibile presentare una domanda per realizzare un investimento di attrezzature per attività di E-commerce nel medesimo locale, senza necessità di dimostrare incremento produttivo o di fatturato come sopra indicato.

I progetti di investimento extra aziendale relative a soggetti che hanno già beneficiato dei contributi nell'ambito della Misura Investimenti in generale, in una delle due campagne antecedenti a quella di presentazione della domanda 2023/2024, saranno poste in coda alla graduatoria.

Come già indicato precedentemente, gli investimenti di tipo extra aziendali, proprio per la loro natura, devono riguardare immobili che non sono già in conduzione del richiedente e, quindi, non devono essere presenti nel fascicolo Aziendale alla data di presentazione della domanda.

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà solo presentare copia di un compromesso o un accordo preventivo di conferimento dell'uso dell'immobile o dell'area interessata dall'investimento (esempio accordo con la GDO o canali Ho.Re.Ca, ecc.), sottoscritto tra le parti, con impegno di mantenimento ed inalienabilità dell'investimento per una durata di almeno cinque anni dalla data di finanziamento dell'investimento (a decorrere dal 15/10/2024). Tale accordo dovrà essere perfezionato legalmente, ovvero registrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in caso di approvazione della domanda, e trasmesso all'ufficio regionale territorialmente competente entro il 20 maggio 2024, pena l'esclusione del progetto di investimento dal finanziamento comunitario. Per gli acquisti di attrezzature e arredi, in caso di investimenti extra aziendali, si deve tenere in considerazione la seguente Tabella 2:

Tabella 2

Bottiglie prodotte 1/8/2021-31/7/2022, oppure al 31/7/2023	Numero di PC acquistabili e stampanti	Cestelli e decanter	Posti di degustazione	Vetrine frigo
da 15.000 a 50.000	1	max 8	max 15	max 1 fino a 270 lt
da 50001 a 99.999	1	max 15	max 30	max 2 da 270 lt
da 100.000	2	max 20	max 40	cad.

7.3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

A prescindere dalla tipologia di investimento, una spesa per essere ammissibile deve essere sostenuta dopo la presentazione della domanda di aiuto, essere pertinente, imputabile e congrua rispetto all'investimento proposto con la domanda di partecipazione alla misura Investimenti e agli obiettivi che si intendono raggiungere, come tra l'altro indicato nella Circolare AGEA n. del 01 marzo 2017, nelle Istruzioni Operative AGEA n. 27/2023 e nella Circolare integrativa AGEA I.O. n. 56 del 31/05/2023 prot. n. 041592. Qualora la domanda di contributo non venga accolta, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Tutte le spese ritenute non ammissibili in sede di istruttoria della domanda, saranno decurtate dall'importo totale ammesso a finanziamento.

Per beneficiare degli aiuti previsti, gli investimenti devono riguardare beni, strutture, attrezzature ed elementi di arredo di nuova fabbricazione ed inoltre devono essere esclusivamente acquistate per la realizzazione dell'investimento oggetto delle presenti DRA.

Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato (numero di domanda, descrizione del bene e/o servizio fornito e relativi pagamenti) e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. Si riporta la dicitura che deve essere apposta su ciascuna fattura che deve fare riferimento alla campagna 2023/2024: *“Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp.2023/2024”*. Sono ammesse anche altre diciture purché sia evidente la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata, al regolamento che prevede il sostegno e alla campagna di riferimento.

È impegno del beneficiario accertarsi che le fatture (acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

È consentita l'integrazione elettronica della fattura, da unire e conservare all'originale della stessa, da effettuare con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto per l'integrazione delle fatture elettroniche prive della menzionata dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la procedura prevista nelle suddette circolari dell'ADE.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento : *“Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp.2023/2024”*. Tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine della domanda di saldo e, comunque, prima della verifica in loco.

Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere data evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente.

Il computo metrico deve riferirsi ad ogni singola azione e tipologia di intervento (es: punto vendita: *bancone, frigorifero ecc.* - sala di degustazione: *sedie, tavoli ecc.* - investimento aziendale: *acquisto macchine ecc.*) alla quale va associata la spesa generale prevista.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie e nazionali applicabili all'investimento stesso ed i prezzi applicati devono essere quelli comuni evitando arredi e mobili, macchine e attrezzi di extralusso.

I locali adibiti all'esposizione, vendita e degustazione dei prodotti vitivinicoli devono possedere le autorizzazioni urbanistiche, edilizie e sanitarie (anche in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) previste dalle norme di legge vigenti.

Relativamente all'investimento per l'E-commerce, il beneficiario deve conformarsi alle disposizioni in materia previste dal D.lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii. In particolare, da un punto di vista amministrativo, è prevista la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività produttiva) al Comune (Sportello Unico per le Attività Produttive -SUAP) della sede operativa dell'investimento da effettuare, compilando la modulistica e le relative schede tecniche rinvenibile sui siti dei comuni interessati. Per quanto riguarda gli adempimenti di carattere commerciale e fiscale, è richiesta l'indicazione del n. di P. IVA all'interno della home page del sito internet. Altri dati web obbligatori sono:

- Nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio e sede legale;
- contatto telefonico ed e-mail;
- numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA o registro imprese;
- indicazione chiara e inequivocabile di prezzi e tariffe applicate.

Occorre inoltre comunicare all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell'Internet Service Provider, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l'iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).

Per i materiali e le attrezzature il cui uso economico non si esaurisce nell'arco di un anno, deve essere rispettato il vincolo di mantenere per i cinque anni gli investimenti realizzati e acquistati nell'ambito dell'intervento degli Investimenti e di rispettare il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per le quali il richiedente deve impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio regionale competente per territorio.

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto.

La spesa proposta deve:

- a. *essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,*
- b. *essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento,*
- c. *essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,*
- d. *essere necessaria per attuare l'investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare (es. abbellimenti superflui),*
- e. *rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa,*

7.4. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di interventi:

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- IVA, in nessun caso, ed altre imposte e tasse, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) delegato n. 1149/2016
- spese per l'acquisto di materiale di consumo (es. cavatappi, drop-on, borse, kit di miscelazione e degustazione, bicchieri, tovaglie, lampadine di ricambio, posate, piatti, etc.);
- investimenti di sostituzione, intendendo gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti di essi, esistenti con macchinari nuovi ed aggiornati;
- acquisti mediante leasing;
- attrezzature e materiale di consumo di breve durata e/o monouso, opuscoli, ecc.;
- viaggi e/o spedizioni merci e/o doganali;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima del rilascio della domanda informatizzata;
- investimenti destinati alla produzione, promozione, vendita e degustazione di vino sfuso;

- investimenti destinati alla produzione, promozione, vendita e degustazione di vini comuni (non DOP/IGP o varietali);
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme nazionali o comunitarie;
- spese di manutenzione dell'immobile nel caso di conduzione in fitto o altra modalità diversa dalla proprietà;
- investimenti non congrui alle finalità della presente misura ed in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
- acquisto di materiale, macchine e attrezzature usate o di occasione;
- spese di noleggio delle attrezzature, montaggio, assemblaggio, di trasporto ecc.
- acquisto di terreno;
- sistemazione delle aree esterne adibite a parcheggio e spazi verdi;
- attrezzature ricreative;
- tende, ombrelloni, gazebo, ecc.;
- macchinari per la movimentazione e trasporto delle uve in campo;
- muletti con motore endotermico o altri elevatori che non siano ad uso esclusivo della cantina;
- macchine ed attrezzature per determinare il peso delle uve in entrata alla cantina;
- climatizzatori, ventilatori, stufe, corpi illuminanti, ecc.
- opere murarie, costruzioni, scavi ecc. finanziabili con il PSR Campania;
- strutture di tipo itineranti (motocarri, caravan, ecc.) per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti vitivinicoli;
- antifurti, recinzioni, ecc.
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

8 RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

Come indicato nelle premesse, per la campagna 2023/2024, le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania per la Misura Investimenti ammontano ad euro **1.831.224,00** (DM 23313 del 18/01/2023), salvo ulteriori assegnazioni o economie.

In considerazione che la Regione Campania rientra tra le regioni cui si applica l'obiettivo convergenza, l'importo del contributo delle azioni da realizzare è pari al 50% dell'importo totale della spesa approvata e rendicontata. La percentuale residua è a carico del soggetto beneficiario.

Il limite massimo del 50% di contributo è riconoscibile alle **micro, piccole e medie imprese**, così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Tale limite massimo del contributo comunitario (50%) è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 Milioni di euro per la quale non trova applicazione il Titolo I, articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.

Infine, qualora l'investimento sia realizzato da una grande impresa che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello dell'aiuto è fissato al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

Il requisito della categoria di PMI deve essere dichiarato in sede di presentazione della domanda di sostegno compilando il predisposto modello "Dichiarazione PMI" di cui all'**allegato 1** alle presenti DRA (*Modello 1 allegato alle I.O. AGEA*). La dichiarazione debitamente firmata va allegata alla domanda di sostegno.

I progetti possono essere ammessi a finanziamento per un importo di spesa progettuale minimo di euro 20.000,00 (contributo UE di euro 10.000,00), mentre l'importo di spesa progettuale massima è pari:

- per gli investimenti aziendali ad € 80.000,00;
- per quelli extra aziendali ad € 150.000,00

Gli investimenti aziendali e quelli extra aziendali si possono cumulare per un massimale di spesa di euro 150.000,00.

Non è consentita la presentazione di progetti che hanno una spesa superiore alla spesa ammessa di € 80.000,00, neanche nel caso in cui sia richiesta a contributo solo la spesa massima ammissibile,

mentre la parte eccedente resta tutta a carico del richiedente, nel senso che si chiede contributo solo la spesa entro gli 80.000 euro.

La spesa massima ammissibile per progetto aziendale, per le imprese che producono un numero di bottiglie compreso tra 10.000 e 11.999 e che lavorano meno di 150 ettolitri di vino, è pari ad euro 35.000,00.

9 TERMINI PRESENTAZIONE

La presenta zione delle domande di aiuto (stampa e rilascio al SIAN) complete dei relativi allegati e della documentazione obbligatoria previsti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale, nonché dalle presenti disposizioni regionali, deve essere effettuata, pena la non ricevibilità, **entro il termine improrogabile del 31 luglio 2023, a pena di irricevibilità.**

Le domande presentate tramite CAA, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (rilasciate, stampate e con firma autografa del beneficiario), devono essere consegnate all'Ufficio Regionale competente per provincia (indirizzi successivo para. 10) in forma cartacea, corredate degli allegati e di tutti i documenti previsti dalle presenti DRA, a cura del CAA stesso, **entro il termine del 7 agosto 2023**, salvo casi debitamente motivati.

La trasmissione all'Ufficio Regionale competente per territorio delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da una nota di trasmissione in cui sono indicati:

- la data di trasmissione;
- il CAA che opera la trasmissione;
- il numero identificativo delle domande di aiuto;
- i CUA di richiedenti;
- la denominazione dei richiedenti.

9.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di aiuto, a pena di esclusione, sono presentate direttamente all'OP AGEA, secondo le modalità previste ai paragrafi 7 e seguenti della Circolare AGEA Istruzioni Operative n. 27 del 28/03/2023 e ss.mm.ii..

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto è effettuata in via telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato; Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti dalla Regione, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dalle Regione per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità.

Ogni richiedente può presentare al massimo una domanda per ciascuna campagna vitivinicola e l'investimento proposto deve essere realizzato con **progetto di tipo annuale**.

Non saranno accettate domande che non siano state rilasciate tramite le funzionalità presenti sul portale SIAN (www.sian.it), stampate e con firma autografa del beneficiario.

In fase di compilazione delle domande, nelle apposite caselle, dovranno obbligatoriamente essere indicati l'indirizzo PEC ed un recapito telefonico del beneficiario.

È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, il numero del cellulare, l'IBAN la PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale (o anagrafico) e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione/PA ed all' OP AGEA.

Al riguardo si evidenzia che la domanda risulta presentata solo dopo che è stato effettuato il rilascio telematico della domanda di aiuto. La sola compilazione e stampa della domanda, senza il rilascio, non è prova di presentazione all'AGEA.

Si ricorda che per "rilascio telematico" si intende la produzione della "ricevuta di accettazione" della domanda stessa, eseguita a seguito della stampa della domanda presentata telematicamente sul portale SIAN. Nella "ricevuta di accettazione" è riportato l'identificativo del protocollo e la data di

ricezione della domanda, in assenza del rilascio la domanda risulterà non presentata e non sarà ammessa.

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, devono contenere le seguenti informazioni ed allegati:

- 1- la forma giuridica dell'impresa richiedente con indicazione della P. IVA;
- 2- le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione di mosto e/o vino (campagna 2021/2022 e 2022/2023) e dichiarazione di giacenza campagna 2022/2023;
- 3- i criteri di priorità posseduti ed i punteggi autoattribuiti ai fini della graduatoria;
- 4- la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e la dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi;
- 5- copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli ultimi due anni (2022 e 2023) dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'ultimo esercizio; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato degli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- 6- documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione:
 - I. per le Società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale,
 - II. per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima,
 - III. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa,
 - IV. per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria.
- 7- dichiarazione dalla quale si evince che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica ed economica per la realizzazione ed il completamento dell'investimento;
- 8- relazione tecnica-economica redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale e controfirmata dal richiedente, contenente i motivi per i quali si intende realizzare il progetto di investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, in termini di miglioramento del rendimento globale dell'impresa vitivinicola, con l'obiettivo di adeguare la struttura dell'azienda alla domanda di mercato e di conseguire una maggiore competitività nel settore del vino.
In particolare, la relazione deve riportare: la scelta del preventivo di spesa individuato, la descrizione dell'investimento, la breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo con l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento, delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione dello stesso, come di seguito specificato:
 - localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti;
 - lay-out della dislocazione delle attrezzature/impianti aziendali in dotazione prima dell'investimento e degli impianti/attrezzature previste dopo l'investimento;
 - descrizione analitica dell'investimento che si intende realizzare con l'indicazione delle singole attrezzature e operazioni che costituiscono l'investimento stesso e la tempistica di realizzazione;

- grado di novità del progetto rispetto alla situazione ante investimento, ovvero descrizione del miglioramento della qualità a seguito dell'investimento stesso dettagliando in che modo le singole attrezzature influiscono sul miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
- quantificazione economica dettagliata dell'investimento, effettuata sulla base del calcolo di spesa ottenuto:
 - per le opere a misura, secondo i prezzi regionali (Prezzario delle opere agricole/Prezzario delle Opere Pubbliche) vigente alla data di presentazione della domanda;
 - per le opere a preventivo, secondo l'offerta contenuta in n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori diversi ed indipendenti. La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici nonché per affidabilità, tempi di consegna. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo);

9- per le opere a preventivo, presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.

È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente, pena la non ammissibilità del preventivo stesso. La richiesta dei preventivi dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio della richiesta di offerta, o attraverso l'apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente, od altra documentazione comprovante la richiesta e l'offerta del preventivo. Per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX o lettera raccomandata.

La formalizzazione, tramite la ricevuta PEC, è necessaria anche per l'invio dell'offerta da parte del fornitore alla casella PEC del richiedente, in riscontro alla richiesta di quest'ultimo.

La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente, immediata e senza sottintesi. I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte. Dovranno, altresì, essere dettagliati per i singoli elementi della fornitura, e non prevedere importi a "corpo", la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditrici, o da tre ditte costruttrici, non sono ammissibili preventivi, per lo stesso bene, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditrici e ditte costruttrici che non possono essere in concorrenza.

I preventivi, quindi, devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro. Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori.

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta fornitrice, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi simili nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

Inoltre, nei preventivi, dovranno essere indicati:

- la data di emissione del preventivo;
- dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene (unità);
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).

In caso di mancata indicazione di tali elementi, potrà essere richiesta successivamente apposita dichiarazione o documentazione di chiarimento al riguardo.

Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto, con relazione della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e/o dal tecnico che segue il progetto.

Al riguardo, nel caso che il preventivo scelto non sia quello di minore importo, la spesa che sarà

ammissibile sarà comunque quella del preventivo di minor importo indipendentemente dalla scelta della Ditta che eseguirà/fornirà i lavori/macchinari, in applicazione del principio di economicità (c.f.r. *Corte dei Conti Europea Relazione speciale n. 22/2014 «Applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE»*) che stabilisce che il sostegno deve essere fornito per l'intervento giusto al prezzo più vantaggioso.

In caso di macchinari o attrezzature coperte da brevetto industriale con distribuzione esclusiva su un dato territorio da parte di una sola azienda, o di completamento di impianti già esistenti per i quali non è possibile il confronto tra diverse offerte, la motivazione e la ragionevolezza della spesa dovrà essere dimostrata nella relazione tecnica allegata alla domanda con la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene e la congruità economica della spesa richiesta, che sarà oggetto di verifica in fase istruttoria.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e non finanziabilità.

In caso di necessità o per acquisire ulteriori elementi di chiarimento, i preventivi possano essere oggetto di integrazione, fermo restando il rispetto della procedura di selezione attivata entro il termine di presentazione della domanda di sostegno.

Il richiedente dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47, che attesti:

- *che non vi siano collegamenti tra il richiedente stesso, e la ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;*
 - *che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;*
 - *che la scelta della ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.*
- 10- Per investimenti extra aziendali che riguardano le opere murarie indicate al paragrafo 7.2, (tinteggiatura, impianti ecc.): elaborati grafici (planimetria generale, schemi grafici e sezioni, Comune, foglio e particella dove si richiede l'investimento), con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico estimativo, lay-out degli arredi. Il computo metrico per la manutenzione dei locali deve essere analitico e dettagliato per ogni singola voce. I prezzi applicati sono quelli dell'ultimo e valido Tariffario Regionale per le Opere Pubbliche.
- 11- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, che i locali adibiti all'esposizione, vendita e degustazione dei prodotti vitivinicoli, E-commerce, sono in regola con le norme vigenti in materia urbanistica o che comunque saranno resi tali prima del collaudo dell'investimento, pena la non ammissibilità a pagamento.
- 12- Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che sortiranno effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 2016/1149 art. 36) dovrà presentare una apposita relazione tecnica redatta da un certificatore energetico nella quale verrà descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. *La distinzione fra i due concetti di risparmio energetico ed efficienza energetica globale, è stabilita a livello normativo dalla direttiva europea 2012/27/CE che così li definisce: "risparmio energetico, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"; "efficienza energetica è il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia". L'efficientamento energetico consiste nel miglioramento del valore dell'efficienza energetica.*

Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti dovrebbero essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso. **Il certificatore energetico deve rappresentare un soggetto terzo rispetto al richiedente, al fornitore ed al tecnico che segue la progettazione e la realizzazione dell'investimento.** Nella relazione deve essere descritto il progetto proposto

ed i risultati conseguibili una volta realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Non saranno prese in considerazione relazioni che prevedono un semplice risparmio in termini di Kw/annui a seguito dell'acquisto di nuovi macchinari o attrezzature che hanno sicuramente un consumo energetico inferiore rispetto ad una macchina datata ed obsoleta.

Ai fini del riconoscimento del punteggio per gli effetti positivi in termini energetici, devono verificarsi le seguenti due condizioni:

- 1) il progetto di investimento deve prevedere almeno una delle seguenti operazioni connesse con un incremento dell'efficienza e del risparmio energetico tramite il miglioramento dei processi di lavorazione e dei macchinari ad essa correlati :
 - *sistema di monitoraggio di precisione dei consumi energetici per evidenziare i processi maggiormente energivori ed ottimizzarne la gestione;*
 - *pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;*
 - *pannelli termici per la produzione di acqua calda;*
 - *impianto di depurazione biologico dei reflui di cantina ed eventuale riutilizzo a scopo irriguo e compostaggio dei fanghi di depurazione;*
 - *sostituzione dei sistemi di filtrazione che necessitano di coadiuvanti di filtrazione per eliminare il problema dello smaltimento;*
 - *sistemi di lavaggio automatici con recupero parziale delle soluzioni di lavaggio per ridurre il consumo di acqua e detersivi;*
 - *sostituzione dei carrelli elevatori a motore endotermico con quelli totalmente ad alimentazione elettrica;*
 - *sistemi di recupero delle frigorifiche e delle calorie mediante scambiatori di calore;*
- 2) gli interventi proposti risultano funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico globale, rispetto alla situazione prima dell'investimento, calcolato raffrontando i consumi dei macchinari, attrezzature o impianti di nuova introduzione, rispetto a quelli dismessi, in % di riduzione di consumo in kWh, secondo il seguente prospetto:

5% ≤ risparmio ≤ 15%	= 10 punti
risparmio > 15%	= 20 punti

Per l'attribuzione del punteggio, pena il mancato riconoscimento dello stesso, si ribadisce che dovrà essere allegata alla domanda di sostegno una relazione di diagnosi energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzii il confronto tra i consumi totali del sito produttivo precedenti all'investimento, sia i consumi totali dopo l'investimento, mettendo in evidenza la stima del minore consumo derivante dall'investimento effettuato.

Nella relazione energetica dovranno essere correttamente riportati i seguenti dati:

- consumi totali dello stabilimento prima dell'investimento;
- consumi totali dello stabilimento dopo l'investimento;
- differenza dei consumi prima e dopo l'investimento (in kWh o TEP);
- % di risparmio, rispetto alla situazione prima dell'investimento.

I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in sede di richiesta del saldo in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.

- 13- In caso di affitto, dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui autorizza gli investimenti e attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento ai sensi dell'art. 50 del paragrafo 5 del regolamento Ue n.1308/2013.

- 14- Eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione e delle dichiarazioni di giacenza per le campagne richieste ⁽²⁾.
- 15- La SCIA/DIA per la realizzazione dei punti vendita, degustazione ed esposizione dei vini, nonché per l'attività di e-commerce extra aziendale, può essere trasmessa al Comune anche dopo l'approvazione e la finanziabilità della domanda di aiuto. In ogni caso la documentazione di avvenuta presentazione deve essere inviata all'Ufficio che effettua l'istruttoria entro **il 5 aprile 2024**, pena la decadenza della domanda e del finanziamento.
- 16- Per le attività che si intendono realizzare nei canali Ho.Re.Ca, GDO ecc., è necessario acquisire ed allegare alla domanda copia di un accordo scritto tra le parti sulla disponibilità a mantenere l'impegno dell'investimento per una durata di almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo dell'investimento (15/10/2024). Tale accordo dovrà essere perfezionato e reso legale, ovvero registrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in caso di approvazione della domanda, e consegnato agli Uffici Regionali entro il 20 maggio 2024, pena l'esclusione del progetto di investimento dal finanziamento comunitario.

Tutta la documentazione descritta deve essere posseduta e presentata, dai richiedenti, alla data di presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità, salvo eventualmente, per i punti 14 e 15.

In fase di sopralluogo per il collaudo delle opere, i tecnici incaricati prenderanno visione di eventuali SCIA, CIL o CILa presentata al Comune competente per gli eventuali lavori di manutenzione o di apertura di un nuovo punto vendita di tipo informatico; qualora tale documentazione non fosse stata presentata, l'istanza è esclusa dal pagamento.

I locali ove viene realizzato l'investimento approvato, in assenza di una specifica richiesta di variante che deve essere preventivamente approvata, non possono essere modificati nel corso del periodo di mantenimento degli impegni, pena la decadenza dai benefici previsti dalla misura Investimenti e la restituzione di contributi già erogati.

DOMANDA DI RETTIFICA - Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso il CAA che ha rilasciato la domanda iniziale. La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata solo entro i termini di scadenza del termine di rilascio delle domande di aiuto (31 luglio 2023).

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche, ai dati delle domande di aiuto, presentate con diversa modalità. La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata. L'Amministrazione regionale non assume responsabilità circa la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, dell'indirizzo PEC o per errata indicazione o modifica dell'IBAN, né per eventuali disguidi postali o comunque per fatti dovuti a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata consegna della documentazione richiesta.

² Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 - art 2 - comma 2) possono essere riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:

- a. Decesso dell'agricoltore;
- b. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c. Calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E RETTIFICA

L'Istruttoria è affidata alle Unità Operative Dirigenziali (UOD) competenti per provincia e, pertanto, la documentazione deve essere presentata agli indirizzi sotto riportati:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 - Avellino	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avelino Telefono: 0825 765675 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 - Benevento	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 - Caserta	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 - Napoli	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, Is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 - Salerno	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

Le UOD competenti accertano, sulla base della documentazione prodotta da ciascun richiedente:

- che le domande possiedano i requisiti di ricevibilità di cui alle presenti DRA e che siano corredate da tutta la documentazione obbligatoria;
- che siano rispettate le condizioni di ammissibilità e finanziabilità previste;
- i requisiti di priorità e punteggio posseduti dai richiedenti.

10.1 ERRORI SANABILI

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Gli Uffici competenti riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'Ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

10.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli amministrativi che vengono effettuati sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con misure del PSR CAMPANIA 2014/2022 e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

- *imputabile ad un'operazione finanziata dal bando regionale (DRA);*
- *pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;*
- *congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;*
- *necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;*
- *ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.*

10.3 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità non viene verificata se la domanda è risultata irricevibile.

L'Ufficio competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle presenti disposizioni regionali e dalle Istruzioni operative di OP Agea n. 27 del 28.03.2023 per la campagna 2023/2024 come integrata con le I.O. n. 56 del 31/05/2023 prot. n. 041592.

Sono verificate in particolare le soglie finanziarie di ammissibilità, la demarcazione dei controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR e la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità. Sono altresì oggetto di verifica tutte le anomalie descrittive rilevate in fase di presentazione della domanda di aiuto.

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegata alla domanda di aiuto, al fine dell'ammissibilità, in particolare:

- a. rispetto dei criteri e requisiti di ammissibilità fissati dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale e nelle DRA regionali, nonché dalle Circolari ed Istruzioni operative AGEA;
- b. possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- c. conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- d. chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del progetto;
- e. verifica della dichiarazione della capacità tecnica fornita dal beneficiario;
- f. ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto. La spesa proposta deve:
 1. *essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali;*
 2. *essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dell'investimento;*
 3. *essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto;*
 4. *essere necessaria per attuare l'investimento;*
 5. *rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa³*
- g. verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario, al fine di garantire che:
 1. *l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,*
 2. *l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di insolvenza;*

³ La verifica potrebbe essere effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. I prezzi dovranno essere aggiornati (per esempio alcune tecnologie nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). **Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato E NON DI CATALOGO.** Nel caso di opere strutturali è sufficiente il computo metrico.

- h. *l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità* adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni.
- i. verifica della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'Impresa;
- j. verifica della documentazione del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2022 e 2023, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2023; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo del fatturato globale dell'anno 2022 e 2023 per comprovare la tipologia di impresa del richiedente;
- k. affidabilità del beneficiario. Oltre ai controlli inerenti la garanzia che i beneficiari abbiano sufficienti risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento nonché la prova che l'impresa non sia in difficoltà, è necessario verificare se a carico del beneficiario, nelle ultime due campagne antecedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
- l. verifica della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e/o produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/273 ss.mm.ii. e (UE) n. 2018/274 ss.mm.ii.;
- m. eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna UOD, provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto di propria competenza e dà comunicazione dell'esito al richiedente.

TERMINI ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

L'UOD competente per territorio deve completare le attività di propria competenza **entro il 10 novembre 2023**, per consentire alla UOD 50.07.15 di redigere la graduatoria e di comunicare all'OP AGEA il numero delle domande ammissibili all'aiuto e gli importi, entro il termine del 30 novembre 2023 fissato dal DM n. 640042 del 14/12/2022.

I controlli di ammissibilità riguardano anche la dimostrazione che i costi proposti nell'investimento non superino i normali prezzi di mercato, in particolare la congruità e ragionevolezza dei costi degli investimenti si valuta in base a:

- a. computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali, i prezzi unitari del prezzario regionale (Prezzario delle opere di miglioramento fondiario/Prezzario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda.
Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici, nelle modalità precedentemente indicate, ovvero eventuali analisi dei prezzi.
- b. confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.) oltre alla relativa relazione di scelta, come precedentemente indicato.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

Come già indicato, se del caso, nel corso dell'istruttoria possono essere previsti controlli "ex ante" presso la sede del richiedente per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, oltre alla verifica del rispetto della data di inizio operazioni. In particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto asserito dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire dei chiarimenti in merito alla proposta progettuale/documentazione, al richiedente potrà essere inviata una motivata richiesta contenente l'elenco completo dei chiarimenti da fornire nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere riscontrata la richiesta.

Al termine dell'istruttoria, ciascuna UOD competente, sulla base dei criteri di priorità di cui al paragrafo 10.4 delle presenti DRA, provvede a redigere un elenco provinciale da trasmettere alla UOD 50.07.15 entro il 10 novembre 2023 per consentire di redigere la graduatoria regionale entro il **termine massimo del 30 novembre 2023 con pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e sul BURC del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria regionale a valere come notifica agli interessati.**

L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria, salvo la possibilità di rinuncia da parte del beneficiario. Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche potrebbe avvenire qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti dal Piano nazionale di sostegno per lo stesso esercizio finanziario.

10.4 CRITERI DI PRIORITÀ

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati, alle domande ammissibili sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri previsti dalla tabella 3 sotto riportata e dei documenti forniti, nel merito, dai beneficiari.

Le priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda. L'omessa indicazione in domanda o comunque la mancata comunicazione successiva da considerare quale errore palese, di uno o più criteri di priorità, non consentono di attribuire il relativo punteggio in fase di istruttoria. Successivamente all'ammissibilità non è possibile attribuire punteggi per i criteri che non sono stati comunicati dal beneficiario.

Tabella 3

N.	Criteri di priorità proposti dalla Regione Campania	Punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale - <i>articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 - Vedi paragrafo 9.2 delle presenti DRA</i>	5%≤ risparmio ≤15% punti 10 risparmio>15% punti 20
2	Impresa con produzione di qualità di vini DOP/IGP rivendicate > del 60% della produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia dell'ultima campagna vendemmiale. <i>(in caso di produzione DOP e IGP vale quella maggiore)</i>	Fino al 60% di IGP punti 5
		Fino al 60% di DOP punti 10
		> 60% vini IGP punti 15 > 60% vini DOP punti 20
3	Impresa le cui attività siano quelle previste all'articolo 3, lettere a) e b) del DM 640042/2022- Trasformazione uve fresche	15 punti
4	Impresa condotta da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	15 punti
5	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela vini a DOP o IGT della Campania riconosciuti ai sensi del D.Lgs 61/2010 o a cooperative agricole	10 punti
6	Coop. Sociali agricole che conducono terreni confiscati dalle mafie con titolo di possesso conforme a quanto disciplinato dalla L. 109/96 e s.m.i	10 punti
7	Produzioni ottenute aziendali da uve certificate biologiche ai sensi dei Regg. (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii e n. 889/2008 e ss.mm.ii e conseguente normativa nazionale di attuazione.	10 punti

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante. In caso di ulteriore parità secondo l'ordine di rilascio della domanda sul SIAN.

Qualora le domande ammesse non eccedano la dotazione complessiva, l'importo non utilizzato, potrebbe essere destinato ad altre misure di sostegno al vino nel medesimo esercizio finanziario.

I requisiti di priorità devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda e devono essere verificabili nel corso dell'istruttoria e devono permanere fino al pagamento del saldo.

I punteggi di cui al punto 2 sono assegnati una sola volta, con riferimento alla fascia di produzione DOP o IGP di appartenenza.

Le domande di investimento relative a soggetti che hanno già beneficiato dei contributi nell'ambito della stessa Misura in una delle due campagne antecedenti a quella di presentazione della domanda 2023/2024, saranno poste in coda alla graduatoria e finanziate in caso di disponibilità di risorse.

10.5 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

A partire dal 7 gennaio 2016, è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193.

L'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, prevedendo che l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione. Nello specifico detta norma stabilisce che la documentazione antimafia deve essere acquisita in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro. Per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, invece, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è di euro 150.000.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi il cui importo sia pari o superiore a 25.000 euro.

A tal fine il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (Allegato 2) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, per i contributi a partire dai 150.000 euro in poi dovrà essere richiesta l'informativa antimafia, per i contributi inferiori ai 150.000 NON dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA. I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. *dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa (Allegati 4a) Ditta individuale o 4b) Società);*
2. *dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (Allegato 5);*
3. *dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.*

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante. Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorso i termini di trenta giorni, l'OP AGEA procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP AGEA procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei casi di urgenza, in assenza della certificazione antimafia, l'OP AGEA procede immediatamente dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011" e sm.

La UOD competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della certificazione antimafia, l'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell'OP Agea.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, od altro mezzo ritenuto idoneo dalla Regione/PA, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura dell'Ufficio regionale competente per territorio verificare periodicamente, tramite la BDNA, l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nelle check list telematica.

10.6 RINUNCIA DELLA DOMANDA

Per la campagna 2023/2024 il titolare di domanda di aiuto regolarmente rilasciata può presentare istanza di rinuncia all'aiuto a far data dal 1° agosto 2023, nel rispetto delle condizioni previste dalle I.O. AGEA n. 27/2023.

La rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata, per il tramite del CAA, con modalità telematica sull'applicativo SIAN, per mezzo della funzione appositamente predisposta per le "Istanze di rinuncia". Non sono ritenute valide altre modalità di presentazione dell'Istanza di rinuncia.

La presentazione delle istanze di rinuncia deve avvenire, ai sensi del DM 640042 del 14/12/2022, nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, disposto, per la campagna 2023/2024, al **30 giugno 2024** per i progetti di durata annuale.

Pertanto, la rinuncia all'aiuto, senza applicazione di penali, può essere presentata entro il termine ultimo del **31 maggio 2024**.

Le istanze di rinuncia, non presentate telematicamente, oppure non presentate entro il suddetto termine, determineranno inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (punto 6, art.6 del DM del 14/12/2022) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

In caso di rinunce presentate oltre il suddetto termine, l'eventuale documentazione atta a certificare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionale invocate e dichiarate, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Regionale competente per territorio contestualmente all'inoltro telematico dell'istanza di rinuncia.

Sarà di esclusiva competenza dell'Ufficio regionale competente per territorio decidere nel merito della penale a fronte delle motivazioni addotte per l'avvenuta rinuncia al progetto biennale con anticipo.

L'Ufficio regionale competente per territorio, sempre tramite l'applicativo in ambito Sian, dovrà provvedere ad istruire tutte le istanze di rinuncia e dovrà verificare la sussistenza delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate dal beneficiario ai fini dell'applicazione della penale.

Eventuali motivi ostativi, o richieste di integrazione di documenti, inerenti al riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, dovranno essere immediatamente comunicati dall'Ufficio regionale competente per territorio al beneficiario (per PEC od altro mezzo ritenuto idoneo). Il beneficiario dovrà inoltrare, all'Ufficio regionale competente per territorio, l'integrazione documentale richiesta entro e non oltre i 10 giorni dalla notifica.

Completata l'istruttoria delle istanze di rinuncia, l'Ufficio competente per territorio dovrà stampare la check list affinché la procedura informatica possa ritenersi conclusa.

Nel caso in cui non vengano riconosciute valide le motivazioni addotte ai fini della rinuncia, verrà applicata, inderogabilmente, la penale di tre anni di esclusione dagli investimenti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta

Non sono autorizzate rinunce all'aiuto se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e/o se da tale controllo sono emerse delle irregolarità

11 MODIFICHE AI PROGETTI APPROVATI

Sono ammesse modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del regolamento delegato 2016/1149, con le modalità di seguito descritte.

11.1. MODIFICHE MINORI

Le modifiche minori sono previste all'art. 53, paragrafo 2, del regolamento delegato UE n. 2016/1149, sono definite tali esclusivamente le variazioni di spesa che intervengono al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione regionale.

Le modifiche minori saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo.

Le modifiche minori non possono pregiudicare qualsiasi parte delle operazioni che compongono il progetto e possono intervenire esclusivamente sulle spese rispetto a quanto reso inizialmente finanziabile all'aiuto. Pertanto, la modifica minore non può introdurre variazioni al progetto inizialmente approvato e non può intervenire sulle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.

Le modifiche minori sono ammesse per una percentuale di variazione di spesa non superiore al 10% (+/-) e, fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva ammessa al finanziamento,

possono determinare esclusivamente una rimodulazione di spesa nell'ambito delle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.

La modifica minore ed il pagamento della spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

In caso di intervenuta modifica minore, il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale realizzato, oltre la documentazione di seguito indicata:

- breve relazione dettagliata in merito alla spesa dell'intervento che è stata oggetto della modifica, dovrà essere indicata la necessità, l'esigenza e l'eventuale vantaggio venutosi a determinare dalla modifica in questione;
- se la modifica minore interessa il cambio di preventivo, ribadendo che la tipologia di bene fornito deve essere identica al preventivo iniziale ammesso, deve essere allegata una relazione nella quale è dettagliatamente motivata e giustificata la causa che ha determinato la necessità della modifica.

Le spese sostenute, nell'ambito delle modifiche minori, non necessitano di autorizzazione preventiva, ma saranno oggetto di verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, in sede di controllo della domanda di pagamento. Inoltre, le modifiche minori possono essere richieste a contributo con la domanda di pagamento di saldo solo se:

- *eseguite dopo la data di rilascio della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento saldo,*
- *rispettano i requisiti previsti per le modifiche minori;*

Rientrano tra modifiche minori anche i **cambi di preventivi**.

Premesso che l'istruttoria iniziale sui preventivi, eseguita ai fini della verifica della congruità dei prezzi, costituisce uno dei requisiti essenziali ai fini della ammissibilità all'aiuto, in taluni casi può essere ammesso il cambio del preventivo in corso d'opera purché non si venga a determinare una modifica sostanziale/oggettiva del bene oggetto della fornitura iniziale.

Nello specifico, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;

oppure:

- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.). Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;
- se determinato da cause di forza maggiore, quali l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato. Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario.

Per la modifica dei preventivi il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, i nuovi preventivi di spesa accompagnati da una relazione tecnica giustificativa dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione resa dal fornitore, nel caso in cui il cambio del preventivo sia dovuto ad una causa riconducibile al fornitore stesso.

In merito all'obbligo di richiedere i tre preventivi, in sostituzione di quelle inizialmente presentati, si può procedere in una delle seguenti modalità:

1. *il beneficiario può scegliere uno dei preventivi già presentati, fermo restando che la spesa non può essere maggiore di quella ammessa, in questo caso non è necessario ripresentare i tre preventivi, la scelta viene effettuata sui preventivi già oggetto di istruttoria iniziale;*
2. *il beneficiario può presentare un nuovo preventivo con offerta economica più vantaggiosa, a parità di condizione tecniche etc. anche in questo caso non è necessario ripresentare i tre preventivi, l'Azienda ha optato per una offerta maggiormente vantaggiosa, se la minor*

spesa sarà oltre il 10%, si configura contemporaneamente una modifica minore ed un'economia di spesa per cambio preventivo;

3. *il beneficiario può presentare un nuovo preventivo con spesa maggiore rispetto a quello non più utilizzabile, in questo caso devono essere presentati nuovamente tre preventivi, che saranno oggetto di istruttoria in sede di saldo, fermo restando che la spesa richiesta non potrà essere maggiore dell'ammesso.*

In fase di accertamento finale, sarà valutata l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti sopra descritti e di quanto disposto dalle presenti DRA e dalla Circolare AGEA I.O. 27/2013 come integrata con Circolare AGEA I.O. n. 56 del 31/05/2023 prot. n. 041592.

Le modifiche minori possono essere non ritenute ammissibili a contributo al pari delle varianti. Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, la spesa riconducibile ad esse non sarà ritenuta ammissibile al contributo e, quindi, la UOD competente dovrà valutare l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2 del regolamento 2021/374, cui si fa riferimento nei paragrafi dedicati alla istruttoria delle domande di pagamento a saldo della Circolare AGEA.

11.2 ECONOMIE DI SPESA

L'economia di spesa si viene a determinare esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti/abbuoni ottenuti rispetto all'offerta iniziale. La percentuale di sconto con il relativo importo dovrà risultare nella fattura.

La riduzione della spesa sostenuta per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento a saldo.

Pertanto, la minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione degli acquisti non può essere ritenuta una economia di spesa.

Anche in tale contesto, qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto del suddetto concetto di economia la spesa, ossia che l'economia rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali, la spesa non sarà ritenuta ammissibile al contributo e l'UOD competente dovrà valutare se applicare la richiamata sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374.

La differenza tra le modifiche minori e le economie di spesa è che con la prima è possibile modificare l'importo della spesa inizialmente resa finanziabile entro una variazione del 10% che può essere rimodulata all'interno del progetto, mentre le economie di spesa si vengono a determinare solo esclusivamente nel caso in cui siano presenti sconti/abbuoni, non hanno una % massima di variazione da rispettare ma l'economia di spesa non può determinare rimodulazione di spesa all'interno del progetto e sarà ammessa a contributo, solo nel caso in cui l'Azienda abbia ottenuto un reale sconto rispetto all'offerta iniziale e tale sconto dovrà risultare dalla fattura. *È necessario che sia evidente che il fornitore, rispetto alla maggiore offerta, ha applicato uno sconto o abbuono.*

In ambedue i casi la spesa complessiva finanziabile all'aiuto non può essere aumentata (concetto valido per tutte le tipologie di modifiche)

Sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non possono determinare alcun genere di variazioni sulle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.

Nel verbale del controllo in loco e nella Check list, riferita alla istruttoria della domanda di pagamento del saldo, dovranno essere riportate le risultanze per le modifiche non assoggettate ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, in particolare per le variazioni di spesa dovrà essere accertato che le stesse rientrano nel 10% della spesa approvata ed il mantenimento dei requisiti di ammissibilità. Inoltre, si dovrà accertare che la data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa modifica, siano antecedenti alla data di scadenza della domanda di pagamento a saldo.

11.3 VARIANTI

Le varianti sono previste dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 2016/2014, paragrafo 1, che stabilisce: *"Prima di presentare la richiesta di pagamento finale, e in ogni caso prima del controllo in loco che precede il pagamento finale, il beneficiario deve essere autorizzato a presentare modifiche dell'operazione inizialmente approvata, purché esse non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, siano debitamente giustificate, comunicate entro i termini stabiliti dalle autorità nazionali e da esse approvate"*. Pertanto, le varianti, rispetto al progetto inizialmente approvato, devono derivare da

circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto.

La variante potrebbe essere determinata da sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta impossibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presumibile al momento della presentazione della domanda di aiuto; cause che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

Le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto, in sintesi non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto. L'eventuale possibilità di apportare modifiche sostanziali può essere prevista solo con apposito DM del MASAF.

La suddetta disposizione trova la sua motivazione in considerazione che l'accesso, al sostegno degli investimenti, prevede la proposta di un progetto da realizzare per il quale è richiesta una preventiva analisi del mercato, degli obiettivi e dei relativi scopi finali che si intendono raggiungere al fine di potenziare l'Azienda nel mercato in adempimento di quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale per gli investimenti.

Quanto sopra coinvolge, in particolare, i progetti proposti per la realizzazione delle opere strutturali, per i quali sono richiesti, obbligatoriamente, permessi ed autorizzazioni comunali la cui assenza determina la non ammissibilità del progetto al finanziamento. L'introduzione di una variante che interessa la localizzazione degli investimenti, oppure la stessa opera strutturale, rischia di compromettere sia l'obiettivo iniziale, per il quale è stato proposto il progetto, sia l'istruttoria iniziale eseguita.

Le varianti possono essere presentate esclusivamente nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto ed **entro e non oltre i 30 giorni** che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento e contestuale presentazione della domanda di pagamento del saldo. In caso di mancato rispetto del termine non viene garantita l'ammissibilità della richiesta e la responsabilità ricade sul beneficiario.

Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto e resa finanziabile all'aiuto stesso. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata in sede di presentazione della domanda di pagamento.

Ogni volta sia necessario apportare modifiche ad un progetto, rispetto a quanto ammesso all'aiuto, le Aziende devono presentare obbligatoriamente apposita istanza telematica di variante, opportunamente documentata e motivata. Le varianti vanno presentate esclusivamente in via telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN. L'istanza di variante telematica è costituita da una "scheda di variante" nella quale il CAA dovrà indicare un numero di protocollo di acquisizione della istanza, od altro dato che possa ritenersi utile per l'identificazione della istanza, la tipologia di variante ed una sintetica descrizione della tipologia, non sono richieste ulteriori informazioni.

Il richiedente, contestualmente all'inoltro telematico (*che avviene con salvataggio e stampa della domanda*), deve inviare, alla UOD competente per territorio, tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto dell'istruttoria di competenza regionale di seguito elencata:

- a. richiesta corredata da una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- b. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta;
- c. eventuale documentazione atta a dimostrare cause di forza maggiore.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere rivolta nell'istruttoria della variante affinché sia accertato che la variante stessa non determini una variazione della graduatoria di ammissione all'aiuto, inficiando la finanziabilità della domanda stessa. In sostanza, a seguito della variante il punteggio potrà risultare anche inferiore rispetto a quanto inizialmente attribuito alla domanda e far retrocedere

di posizione la stessa dalla lista in graduatoria, l'importante è che la domanda rimanga nella fascia di finanziabilità.

Non è ammessa la variazione del punteggio attribuito in aumento.

Le spese, per le azioni/interventi/sotto interventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione dell'istanza di variante, non saranno ritenute ammissibili

Nel caso in cui in fase di verifica in loco (collaudo) si accerti la modifica di azioni/interventi/sotto interventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario e/o autorizzazione da parte dell'Ufficio, le spese sostenute dallo stesso per le azioni/interventi/sotto interventi oggetto di modifica saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo e sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato, anche in ordine alle spese tecniche precedentemente approvate.

Nel caso di diniego dell'approvazione della variante, non sono ritenute finanziabili le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto della medesima variante. Tali spese restano completamente a carico del beneficiario.

Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere l'istanza di variante accolta. L'eleggibilità della spesa degli interventi oggetto di variante decorre, in caso di esito positivo, dalla data di presentazione dell'istanza di variante.

Di seguito si riportano le tipologie di istanze di variante al progetto iniziale finanziabile che il beneficiario potrà presentare tramite l'applicativo Sian:

- *varianti amministrative,*
- *varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,*
- *recesso per singole azioni,*
- *rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,*
- *subentro.*

La descrizione di dettaglio delle suddette varianti è riportata al paragrafo 17.2 della Circolare AGEA I.O. n. 27/2023 e ss.mm.ii..

11.4 RECESSO PER SINGOLE AZIONI

Rappresentano una tipologia di variante che dovrà essere utilizzata nel caso in cui debba essere eliminata una azione non realizzabile. Con tale procedura sono annullati in automatico anche gli interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi collegati all'azione eliminata. Le azioni restanti debbono comunque risultare un progetto organico e coerente con le finalità indicate in domanda di aiuto.

Il recesso è ammesso solo ed **esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali**, previste dalla normativa comunitaria, indipendenti dalla volontà del beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Pertanto, il beneficiario presenta istanza di recesso da una o più azioni tramite l'applicativo Sian, solo per le domande di Investimenti annuali.

Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso per le azioni della domanda che presentano irregolarità.

Stante la suddetta procedura, la richiesta di recesso per una o più azioni dovrà essere inoltrata formalmente alla UOD competente per territorio, e per conoscenza all'OP AGEA (protocollo@pec.agea.gov.it), in tempo utile affinché la UOD competente possa attuare le procedure atte alla verifica ed al riconoscimento della richiesta di recesso, per causa di forza maggiore, ovvero per comunicare il diniego alla richiesta di recesso.

La richiesta di recesso deve essere presentata prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore con contestale diniego alla richiesta di recesso comporterà l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 1 anno di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura Investimenti a decorrere dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di recesso.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione, e contestuale applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a tre anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a patire dalla campagna successiva.

L'investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più azioni, deve comunque assicurare la funzionalità dell'intervento proposto, fermo restando l'applicazione delle eventuali penali, se previste.

12 TERMINE ESECUZIONE LAVORI - DOMANDA DI PAGAMENTO - COLLAUDO

Per le domande di aiuto finanziabili, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro la scadenza prevista per gli *investimenti di durata annuale: 30 giugno 2024*. Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a saldo per la campagna 2023/2024 è fissato al medesimo giorno del 30 giugno 2024.

Alle domande di pagamento a saldo presentate entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine del 30 giugno 2024, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate, con applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti.

Oltre il suddetto termine il sistema informatico non consente più di rilasciare le domande di saldo. Se in fase di compilazione della domanda si dovessero riscontrare problemi, sarebbe opportuno inviare segnalazioni via PEC all'Organismo Pagatore (www.agea.gov.it) ed all'Help-Desk SIAN, di modo da tracciare la segnalazione. Le domande rilasciate al SIAN oltre i termini sopra riportati, senza giustificata motivazione, non saranno ritenute ricevibili.

Non sono ammesse proroghe se non comprovate da giustificate comunicazioni dovute a problemi tecnici sul sistema SIAN, comunicate comunque all'assistenza informatica Help-desk SIAN entro il termine del **30 giugno 2024**.

Le domande di pagamento rilasciate al SIAN dovranno essere stampate, rilasciate e firmate dal beneficiario con firma autografa e trasmesse alla UOD territorialmente competente, complete di tutta la documentazione obbligatoria ai fini del collaudo. La domanda cartacea firmata dal beneficiario, completa di tutta la documentazione prevista, deve essere trasmessa alla UOD territorialmente competente entro il termine del **10 luglio 2024**.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento ammesso ed a seguito del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute a decorrere dalla data di presentazione delle domande di sostegno e fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni di investimento che è fissato al 30 giugno 2024.

Successivamente alla domanda di pagamento, le UOD competenti, se del caso anche congiuntamente a funzionari della UOD 50.07.15, procederanno ad effettuare il controllo in loco, sul 100% delle istanze ammesse a finanziamento, di tutte le operazioni contenute nella domanda, al fine di verificare che siano state effettivamente eseguite, conformemente a quanto previsto delle I.O. AGEA n. 27/202 e n. 56/2023.

I controlli di che trattasi dovranno completarsi entro e non oltre il termine del 14 settembre 2024, di modo da consentire la predisposizione degli elenchi di pagamento all'Organismo Pagatore AGEA entro il termine previsto del **21 settembre 2024**.

Per ogni controllo in loco deve essere compilato un verbale di accertamento che consenta di esaminare i dettagli delle verifiche effettuate.

Prima di procedere all'approvazione della domanda di pagamento sul portale SIAN, le UOD competenti, procedono a verificare la regolarità del DURC, se il documento non è più valido rispetto alla verifica effettuata in sede di istruttoria della domanda di sostegno.

Il pagamento risulta avvenuto quando sia rintracciabile sulle scritture contabili e corrente bancario, o postale, intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa all'atto di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Le spese devono essere comprovate e identificabili in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento ammesso dovrà preferibilmente risultare da un unico conto corrente opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale, dal quale dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto Investimenti. Ciò al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti. Non è richiesto il conto corrente dedicato.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, Ri.Ba, carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla relativa fattura). Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende le spese sostenute non ammissibile a contributo.

Nelle fatture di saldo dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) dovranno, inoltre, essere riportati obbligatoriamente i dati di riferimento del documento di consegna o documento equipollente.

Inoltre, si ribadisce che nella fattura, acconto e saldo, dovrà essere indicata, obbligatoriamente, la seguente dicitura che permetta l'immediata riconducibilità alla misura Investimenti ed alla campagna di riferimento: "Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp.2023/2024". Sono ammesse anche altre diciture purché sia evidente la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata, al regolamento che prevede il sostegno e alla campagna di riferimento. È impegno del beneficiario accertarsi che le fatture (acconto e saldo) contengano le diciture richieste. Se la fattura elettronica non dovesse riportare la descrizione è consentita l'integrazione elettronica della fattura da unire all'originale e conservare, da effettuare con le modalità indicate nelle circolari Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e n. 14/E/2019.

L'importo indicato nelle fatture di acconto può non essere dettagliato per singolo bene, purché faccia riferimento al preventivo o alla conferma d'ordine. Nella fattura di saldo tutti gli importi devono essere dettagliati per singolo bene acquistato per la realizzazione del progetto.

Tutti i beni acquistati, nell'ambito del progetto ammesso all'aiuto, **devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp.2023/2024"** tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente.

Sarà competenza dei funzionari controllori riportare nel verbale finale del controllo in loco, l'indicazione dettagliata e la descrizione puntuale e minuziosa del bene. La descrizione dovrà essere formulata in

modo tale affinché sia immediata l'identificazione e riconducibilità del bene alla campagna di riferimento e di finanziamento anche da parte di terzi (Audit, certificatori, controlli di 2° livello) senza alcun intervento da parte del beneficiario o del funzionario ispettore dei controlli di 1° livello.

Il conto corrente (codice IBAN) indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino all'avvenuto accredito del contributo finanziato.

Con successiva Circolare dell'OP AGEA saranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione delle domande di pagamento a saldo.

L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa riferita all'investimento sia oggetto di variazioni (economie/modifiche minori/varianti), ovvero nel caso in cui a seguito della istruttoria sulla domanda di pagamento saldo la spesa complessiva ammessa al pagamento, sulla quale sono state calcolate le spese generali, risulti ridotta rispetto alla spesa richiesta.

Sanzioni a seguito delle modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149

In merito all'applicazione dell'art. 2 del Reg. Ue 2021/374 che ha modificato l'art. 54 del Reg. Ue 2017/1149, per gestire l'applicazione della sanzione in sede di istruttoria delle domande di pagamento saldo, nel riquadro "gestione interventi" sul SIAN dove per ogni singolo intervento è indicata la spesa ammissibile a seguito delle verifiche amministrative ed il loco, sono stati previsti tre flag riconducibili alla causa di forza maggiore (SI - NO - NA). Per completare la procedura ed eseguire il salvataggio uno dei tre deve essere "biffato" obbligatoriamente.

Pertanto, se dalla istruttoria finale della domanda di pagamento risulta:

- una spesa ammissibile pari alla spesa finanziabile: occorre indicare il flag su "NA" (non applicabile), *indicare come sempre la % del contributo e il sistema calcolerà il contributo dovuto, salvate e proseguite;*
- una spesa ammissibile minore della spesa finanziabile:
 - ✓ *se sono presenti e sono valide le cause di forza maggiore che hanno determinato una riduzione della spesa ammissibile deve essere indicato il flag sul "SI", in tal caso non verrà applicata alcuna penale, dovrà essere indicata come sempre la % del contributo e il sistema calcolerà il contributo dovuto, si salva e si prosegue;*
 - ✓ *se **NON** sono presenti o non sono valide le cause di forza maggiore che hanno determinato una riduzione della spesa ammissibile deve essere indicato il flag sul "NO", in tal modo il calcolo del contributo verrà assoggettato in automatico a sanzione (anche per tale ipotesi deve essere indicata sempre la % del contributo etc..).*

Come è evidente, il controllo interessa le spese finanziabili all'aiuto, pertanto, quanto ammesso a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto, deve essere obbligatoriamente pari alle spese realmente sostenute ed indicate in domanda pagamento.

L'unica eccezione per la quale in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo è possibile indicare una spesa sostenuta non corrispondente alla spesa ammessa, è in presenza di economie e/o modifiche minori, ma anche in tale contesto se si autorizza l'economia o modifica minore si procede con "NA", se si riscontra una minore spesa sostenuta oppure non si autorizza l'economia o modifica minore si procede con il flag causa di forza maggiore (SI/NO).

La procedura di applicazione della sanzione è determinata dalla differenza tra la spesa ammissibile e la spesa realizzata, l'importo che verrà a determinarsi da tale differenza, verrà decurtato dalla spesa realizzata, il risultato sarà la spesa ammessa con sanzione sulla quale verrà calcolato il contributo erogabile.

Esempio

Spesa ammissibile: euro 1000

Spesa realizzata: euro 800

Differenza: euro 200

Spesa ammessa con sanzione = euro 800 – euro 200 sanzione = euro 600 da riconoscere.

Anche per le economie e/o modifiche minori non riconoscibili la sanzione è applicata con la suddetta formula.

La procedura in caso di applicazione di sanzione prevede anche importi negativi.

Quindi, se nel corso delle verifiche dovesse risultare una minore spesa sostenuta rispetto all'ammesso, e tale riduzione è stata determinata da un mancato acquisto, dovrà essere applicata

inderogabilmente la sanzione. In tale contesto non possono essere contemplate le cause di forza maggiore.

13 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.

Il codice IBAN, che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

L'Organismo Pagatore Agea, pertanto, esegue il pagamento con modalità di accredito sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale. Il pagamento così eseguito da AGEA OP assume effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate.

Se il codice IBAN indicato non è corretto o non viene aggiornato sul fascicolo aziendale, la responsabilità della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento ricade sul beneficiario.

Nell'ambito delle Misura Investimenti il beneficiario ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di aiuto, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE.

Solo nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore, il beneficiario potrà variare il codice IBAN indicato domanda di aiuto, previo aggiornamento nel proprio fascicolo aziendale ed in ogni caso solo nella fase precedente alla domanda di pagamento a saldo, ciò al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

La previsione dell'obbligatorietà della comunicazione, in capo al beneficiario, del codice IBAN, produce un effetto liberatorio nei confronti della Regione Campania e di O.P. Agea, ai quali non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell'aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

14 TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE - ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'art 4 del Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

L'errore palese può essere rilevato direttamente dall'Ufficio regionale competente per territorio oppure segnalato per iscritto da parte del richiedente ed inoltrata all'Ufficio il richiedente deve dimostrare che si tratta di un errore palese e richiederne la correzione.

L'errore palese non ha mai un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà.

L'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

Il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni.

Il riconoscimento dell'errore palese può avvenire solo prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto.

15 RIDUZIONI, REVOCHE E SANZIONI

Per gli investimenti realizzati nella campagna 2023/2024, si procede al collaudo delle opere entro il 14 settembre 2024. Qualora durante l'iter istruttorio ed il collaudo si constata che le spese eleggibili e accertate in fase di sopralluogo non siano state effettuate o siano difformi da quelle ammesse, si applicano le sanzioni, di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/374 e le penali previste all'art. 6 del DM del 14/12/2022.

Non si applica alcuna penale:

- 1- in caso di riconoscimento di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali;
- 2- se sia stata presentata istanza di rinuncia nei 30 giorni che precedono il termine per la presentazione delle domande di pagamento saldo;

Le sanzioni, di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/374, sono applicate qualora un progetto risulti realizzato parzialmente, ossia in modo difforme rispetto a quanto inizialmente approvato, non sussistano le cause di forza maggiore ma l'obiettivo generale risulta comunque raggiunto. L'applicazione della sanzione determinerà l'erogazione di un contributo, corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dall'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, ossia non ammesse. L'applicazione della sanzione potrà determinare anche un contributo erogabile pari a zero.

Ai sensi dell'art 6, comma 4, del DM, al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, si applica una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del 30 giugno 2024.

I soggetti che presentano rinuncia dopo il **31 maggio 2024**, fatta eccezione per le decadenze intervenute a seguito di rinuncia per causa di forza maggiore indicata dalla normativa comunitaria o per le domande che rientrano in scorrimenti graduatoria successivi, non potranno presentare domanda di aiuto penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

Se nel corso delle verifiche dovesse risultare una minore spesa sostenuta rispetto all'ammesso, e tale riduzione è stata determinata da un mancato acquisto, dovrà essere applicata inderogabilmente la sanzione. In tale contesto non possono essere contemplate le cause di forza maggiore.

Ai sensi dell'art. 6 del DM 640042/2022, alle domande di pagamento a saldo presentate entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo detta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non potranno essere accolte e saranno rigettate.

I contributi concessi si intendono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non presenti la domanda di pagamento a saldo entro i termini prescritti;
- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi un progetto difforme da quello autorizzato;
- non rispetti le prescrizioni fissate nelle presenti DRA e/o nell'eventuale atto di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi e le finalità in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti.

In caso di revoca del contributo si procede al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, nonché alla segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale. Nell'atto di revoca verrà indicata anche l'eventuale durata dell'esclusione dalla Misura.

16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Con la presente informativa si forniscono le informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai dati personali trattati nel procedimento di competenza regionale derivante dall'adozione del presente bando, nonché ai diritti che gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Piano nazionale di sostegno del vino - Misura Investimenti 2023-2024

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81. Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità "Titolari") al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro-tempore ed i Dirigenti pro-tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite dall'ordinamento della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Campania, dalle relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, eperibili sul sito web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html.

- **50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali - Autorità di Gestione del PSR**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143
Telefono: 081 7967517 - 081 7967519 - 081 7967520
Mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it
- **50 07 15 - UOD Politica Agricola Comune**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967250
PEC: uod.500715@pec.regione.campania.it
- **50 07 16 - UOD Competitività e Filiere Agroalimentari**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967425
PEC: uod.500716@pec.regione.campania.it
- **50 07 20 - UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967751
PEC: uod.500720@pec.regione.campania.it
- **50 07 22 - UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa**
Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini – 83100 Avelino
Telefono: 0825 765675
PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
- **50 07 11 UOD Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali**
Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento
Telefono: 0824 364273
PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
- **50 07 24 - UOD Zootecnia e Benessere Animale**
Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)
Telefono: 0823 554382
PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
- **50 07 25 - UOD Agricoltura Urbana e Costiera**
Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967273
PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
- **50 07 26 - UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti**
Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84100 Salerno
Telefono: 089 2589103 - 089 3079215
PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

Con la presente informativa sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

I dati personali trattati, da Lei forniti direttamente, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Art. 13, par. 1, lett. b e art. 14, par. 1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Vincenzo Fragomeni, tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13, par. 1, lett. c e art. 14, par. 1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali trattati sono necessari ai fini dell'attuazione della Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Regione Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle seguenti attività:

- costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, raccolta delle domande di sostegno e di pagamento;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di sostegno, inclusa la gestione delle graduatorie e la concessione del sostegno;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di pagamento e l'autorizzazione al pagamento;
- controlli in loco ed ex post;
- monitoraggio e valutazione;
- gestione regionale delle utenze SIAN;
- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente.

BASE GIURIDICA

Art. 13, par. 1, lett. c e art. 14, par. 1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento") e all'art. 6, par. 1, lett. e) ("il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt. 4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta):

- a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali;
- b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali o

reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sulla Misura della ristrutturazione e Riconversione Vigneti attivata dalla Campania, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art. 13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*); senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. e ed art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

- Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali;
- Amministrazioni pubbliche competenti *ratione materiae* per l'espletamento dell'attività istituzionali (es. Commissione Europea, MASAF, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.);
- altri Uffici dell'Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della Direzione generale afferenti al PSR (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i controlli POR FESR, ecc.) e all'OCM;
- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo delle misure di sostegno al settore vitivinicolo (es. SIN Spa, ecc.).

I dati sono in ogni caso trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA, prevalentemente attraverso il portale SIAN, per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalla apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Organismo Pagatore AgEA.

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti ad altri soggetti terzi in Italia e all'Estero, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del *Titolare*.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** ex art. 15

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

- **Diritto di rettifica** ex art. 16 Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.
- **Diritto alla cancellazione** ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- **Diritto di limitazione del trattamento** ex art. 18
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.
- **Diritto alla portabilità dei dati** ex art. 20
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- **Diritto di opposizione** ex art. 21
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltramento alla struttura interessata della Direzione, individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata. e-mail: dg.500700@regione.campania.it - PEC: dg.500700@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gpdp.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, CAP 00186

ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura Investimenti è la Unità Operativa Dirigenziale competente per territorio. L'Ufficio responsabile dell'approvazione della graduatoria regionale, dell'approvazione e dell'invio degli elenchi di pagamento all'OP AGEA è la UOD 50.07.15.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal è l'Ufficio di AGEA: *Ufficio FEAGA non SIGC*.

18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente provvedimento si rimanda alla normativa unionale e nazionale di settore ed in particolare alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 640042 del 14 dicembre 2022 e nella Circolare AGEA OP Istruzioni Operative campagna 2023/2024 n. 27 Prot. n. 0022922 del 28/03/2023 e nella Circolare integrativa AGEA I.O. n. 56 del 31/05/2023 prot. n. 041592.

Eventuali comunicazioni in ordine a variazioni del contenuto delle presenti disposizioni o per intervenute modifiche normative, saranno rese note mediante apposito avviso sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

PSN-PAC 2023/2027
 Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
 Domanda di aiuto 2023/2024

Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Ue 2016/279 (GDPR) le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

Nome e cognome del rappresentante legale impresa

2. Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)

Indicare in quale caso si trova l'impresa richiedente:

- Impresa autonoma In tal caso i dati indicati nella tabella di cui al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.
- Impresa associata Compilare e aggiungere l'allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella di cui al punto 3.
- Impresa collegata

3. Dati che determinano la categoria d'impresa

Calcolati secondo l'articolo 6 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.

Periodo di riferimento (*)		
Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di aiuto e vengono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.

(**) In migliaia di euro.

Rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

No

Sì [in tal caso compilare e allegare analogha dichiarazione riguardante l'esercizio precedente (1)].

Luogo e data

Firma:

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente dichiarazione e negli eventuali allegati risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore

(1) Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione

Nota esplicativa relativa ai tipi di imprese presi in considerazione per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

I. TIPI D'IMPRESE

La definizione delle PMI ⁽¹⁾ distingue tre tipi d'impresa a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante ⁽²⁾.

Tipo 1: L'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresa (associate o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- e non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni ⁽³⁾;
- e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata ^(*).

Tipo 2: L'impresa associata

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite associate le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è associata ad un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l'altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell'impresa richiedente,
- le imprese non sono imprese collegate nel senso definito di seguito, il che significa, tra l'altro, che i diritti di voto del l'una nell'altra non sono superiori al 50%,
- e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata ^(*).

(1) Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI.

(2) Definizione, articolo 3.

(3) Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
 - d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti.
- (Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

(4) Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della definizione.

— In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).

— In casi rarissimi invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

Tipo 3: L'impresa collegata

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresa riprendendo, quando sono adeguate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati ⁽⁵⁾ o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un'impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla fine della presente nota esplicativa. In tali casi l'impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO ⁽⁶⁾

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?

- I dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Come si calcolano gli effettivi?

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

(5) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

(6) Definizione, articolo 5.

Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate

Allegati da presentare alla dichiarazione se ricorrono le condizioni

- Allegato A se l'impresa ha almeno un'impresa associata (ed eventuali schede supplementari)
- Allegato B se l'impresa ha almeno un'impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o associate ⁽¹⁾ (cfr. nota esplicativa)Periodo di riferimento ⁽²⁾:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ⁽³⁾ dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella B(1) dell'allegato B ⁽³⁾]			
2. Dati ⁽³⁾ aggregati in modo proporzionale di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella A dell'allegato A)			
3. Somma dei dati ⁽³⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella B(2) dell'allegato B]			
Totale			

⁽¹⁾ In migliaia di euro.⁽²⁾ Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.

⁽³⁾ Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.

⁽³⁾ I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella di cui al punto 3 della dichiarazione «dati che determinano la categoria d'impresa».

Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni impresa associata dell'impresa richiedente e per le imprese associate delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati (¹)], i dati della corrispondente **tabella «partenariato»** vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

Tabella A

Impresa associata (indicare denominazione)	Effettivi (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio (¹)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Totale			

(¹) In migliaia di euro.

(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)

NB:

Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

(¹) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).

Scheda di partenariato da compilare per ciascuna impresa associata

1. Identificazione dell'impresa ASSOCIATA

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede sociale.....

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

Nome e cognome del rappresentante legale impresa

2. Dati relativi all'impresa ASSOCIATA

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale bilancio (*)
Dati lordi			

(*) In migliaia di euro.

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata (1). In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa dichiarante (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa partner), nell'impresa partner oggetto della presente scheda:

.....

Indicare anche la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa dichiarante (o nell'impresa collegata):

.....

b) Tra le due percentuali di cui sopra va scelta la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:	Effettivi (ULA)	Fatturato ()	Totale di bilancio ()
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell'allegato A.

(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.

(2) Vapresa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).

Imprese collegate

A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L'IMPRESA RICHIEDENTE

- Caso 1:** l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata [tabella B(1)]
- Caso 2:** l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento [tabella B(2)].

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento (1).

B. I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI

Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B(1)

Tabella B(1)

	Effettivi (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli effettivi di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento

Impresa collegata (indicare denominazione)	Indirizzo della sede sociale	N. di iscrizione registro imprese e partita IVA	Nome e cognome del legale rappresentante
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

NB: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».

Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all'addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella B(2) qui di seguito.

(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Tabella B (2)

Impresa n.:	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
4. (*)			
5. (*)			
Totale			

(*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa.

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Scheda di collegamento - N. ____

(da compilare per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

1. Identificazione dell'impresa

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede sociale.....

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

Nome e cognome del rappresentante legale impresa

2. dati relativi all'impresa

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella *tabella B(2)* dell'allegato B.

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (1).

Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma)

PSN-PAC 2023/2027
Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
Domanda di aiuto 2023/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la _____ Sottoscritto/_____ CUAA _____
nato _____ a _____ (____) il ____/____/____
residente a _____ (____) via _____ n° ____
oppure:
rappresentante legale della ditta _____ C.f. _____ sede legale a
_____ (____) in _____ n° ____

Domanda di Aiuto Investimenti n. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che alla data odierna:

conduce terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;

NON conduce terreni agricoli a nessun titolo, con conseguente non **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente, all'Ufficio Regionale competente per territorio, ogni eventuale variazione intervenuta in data successiva alla presente dichiarazione.

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, alla struttura regionale competente

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Ue 2016/279 (GDPR) le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

PSN-PAC 2023/2027

Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115

Domanda di aiuto 2023/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

relativa alla verifica di impresa in difficoltà

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Oggetto:

Impresa agricola: _____

Investimento relativo a: _____

Fonte di finanziamento pubblico: art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2015 Misura Investimenti

Domanda di aiuto n°: _____

IL SOTTOSCRITTO

_____ nato a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ n. _____ codice fiscale _____ (cancellare la parte che non interessa tra i punti di seguito elencati)

iscritto al n. _____ dell'Albo Professionale dei _____ della Provincia di _____ in qualità di _____ della società/impresa/.../_____

in esecuzione dell'incarico di responsabile della **tenuta della contabilità fiscale** conferito dal/la sig./ra _____ rappresentante legale dell'impresa _____ con sede legale nel Comune di _____ via/piazza _____ n. _____, partita IVA/ C.F. _____;

in qualità di titolare/legale rappresentante OPPURE in esecuzione dell'incarico di responsabile della tenuta della contabilità fiscale conferito dal/la sig./ra _____ rappresentante legale dell'impresa _____ con sede legale nel Comune di _____ via/piazza _____ n. _____, partita IVA/ C.F. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'impresa _____ non rientra fra quelle classificate come "IMPRESA IN DIFFICOLTA'" in quanto non è incorsa in alcuna di tali circostanze:

a) (*) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate (**);
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

() Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.*

*(**) Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE*

lì

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, alla struttura regionale competente

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Ue 2016/279 (GDPR) le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (...) cap.....in via.....n°.....,
indirizzo PEC

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità di titolare dell'impresa..... che la stessa:

è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di come segue:

Numero di iscrizione:

Data di iscrizione:

Oggetto sociale:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Sede legale:

non è iscritta nel Registro delle Imprese in quanto soggetto non obbligato ai sensi della normativa vigente.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
che all'interno della Società sopra descritta ricopre la carica di direttore tecnico:

cognome e nome	codice fiscale	data nascita	luogo di nascita	sesso	Comune di residenza	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

In alternativa, di non avere conferito la carica di direttore tecnico

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. (___) cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____, in qualità di società collegata a _____, che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

caric a	1=person a fisica 2=società collegata	cognome e nome o denominazion e società collegata	codic e fiscal e	Persone fisiche			residenza o sede sociale				
				data nascit a	luogo di nascit a	sess o	Comun e	Via/piazz a	n. civic o	Sigla Provinci a	Ca p

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____
nato/a a _____ Prov. (___) il _____ residente a _____ via/piazza
_____ n. _____
in qualità di _____
della società _____
indirizzo PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

cognome e nome	data nascita	luogo di nascita	codice fiscale	sexso	Comune di residenza	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

di non avere familiari maggiorenni conviventi

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

firma per esteso e leggibile

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Per familiari conviventi si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, purché maggiorenni (G.U. n. 68 del 22.03.2016).